



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 41 del 5 Ottobre 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/A FIGC inerente le Disposizioni Organizzative delle competizioni di Calcio a 7 Sperimentale della DCPS ss 2023-2024;

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/A FIGC inerente l'Accordo Collettivo Nazionale FIGC-LND-AIC.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 149** pubblicato dalla L.N.D. inerente l'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche sottoscritto dal L.N.D. e A.I.C..

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE CRONACHE TELEVISIVE

Si trascrive di seguito l'elenco delle Emittenti televisive che, previa apposita richiesta formulata nel rispetto di quanto previsto con apposito Regolamento riportato nel C.U. n. 1 del 1 luglio 2023, sono state autorizzate ad esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dal Comitato Regionale Calabria dei campionati dilettantistici:

WE SPORT di MESSINA (cronaca campionati dilettantistici calabresi)
LA C - RETE KALABRIA di VIBO VALENTIA (cronaca televisiva campionati dilettantistici calabresi)

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
CANDIGLIOTA	SIMONA	08.11.2007	FC CROTONE SRL	28.09.2023	12.03.2024
FRANZO'	CARMELO	22.05.2008	ASD MELITO	29.09.2023	09.12.2023
TRIPODI	SALVATORE G.	22.05.2008	ASD MELITO	29.09.2023	09.12.2023
RUSSO	GIOVANNI	20.06.2008	ASD CASABONA PER LO SPORT	29.09.2023	26.09.2024
RUSSO	MARCELLO	06.07.2008	ACD CAMPORA	02.10.2023	22.09.2024
ROSSI	LUCA GAETANO	23.05.2008	ACD CAMPORA	02.10.2023	22.09.2024
CAROLEO	GIOACCHINO	08.02.2008	USD BORGIA 2007	04.10.2023	12.06.2024
SACCO	VINCIENE	08.04.2008	ASD AEK CROTONE	04.10.2023	10.10.2023

CAMPIONATO ECCELLENZA

Modifiche al programma gare

Gara GIOIOSA JONICA ASD = RENDE CALCIO 1968 dell' 8.10.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale "Ninetto Muscolo" di Roccella Jonica, sito in Viale degli Ulivi.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Modifiche al programma gare

Gara CAMPORA = SAN FILI CALCIO 1926 del 01.10.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta, si è disputata sul campo comunale "A.Manfredi" di San Mango d'Aquino, sito Viale C.A. Dalla Chiesa.

Gara CITTA' AMANTEA 1927 = SOCCER MONTALTO dell'8.10.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, a seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta, si disputerà sul campo "P.Provenzano" di San Lucido, sito Piazzale de Coubertin - Loc. Polella.

Recupero gara - Prosecuzione

Recupero Gara CARAFFA = ROCCELLA del 18.10.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 16.00.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Modifiche al programma gare

Gara CUS COSENZA = CALCIO MALVITO del 7.10.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con incontro della Nazionale valevole per la qualificazioni agli Europei di Calcio Femminile Under 17, viene anticipata alle ore 14.00.

Gara NUOVA ROGGIANO 2020 = FUSCALDO CALCIO 1973 dell' 8.10.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale "F.Docimo" di San Sosti, sito in Località Ministalla.

Gara REAL COSENZA = LUZZESE CALCIO 1965 del 14.10.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con incontro della Nazionale valevole per la qualificazioni agli Europei di Calcio Femminile Under 17, viene posticipata a domenica 15 ottobre 2023, ore 15.30.

Gara CALCIO MALVITO = KRATOS BISIGNANO del 15.10.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene anticipata a sabato 14 ottobre 2023, ore 15.30.

Gara SCANDALE = CASABONA PER LO SPORT dell' 8.10.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante e ratifica accordi intersocietà interessate, viene anticipata a sabato 7 ottobre 2023, ore 15.30 e si disputerà sul campo "S.Antonio" di Isola Capo Rizzuto, sito in Loc. Sant'Antonio.

Gara ROCCA DI NETO 1966 = PIANOPOLI dell' 8.10.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "A.Airone" di Casabona, sito in Contrada Terzo.

Gara REAL MILETO = CITTA DI GUARDAVALLE 1975 dell' 8.10.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di San Costantino Calabro, sito in Viale Enotrio Pugliese.

Gara REAL PIZZO = COMPENSORIO CORACE del 7.10.2023 (ore 15.30) "campo da definire"

La gara a margine, riportata con "campo da definire" sul Calendario Campionato Prima Categoria (cfr C.U. n. 32 del 26.09.2023), onde evitare la concomitanza con incontro gara Nazionale US Vibonese, si disputerà alle ore 17.00, sul campo "Marzano" di Vibo Valentia.

Gara PROMOSPORT LAMEZIA = PRASAR del 7.10.2023 (ore 15.30) "campo da definire"

La gara a margine, riportata con "campo da definire" sul Calendario Campionato Prima Categoria (cfr C.U. n. 32 del 26.09.2023), seguito sopraggiunta disponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà regolarmente sul campo "R. Riga" di S.Eufemia/Lamezia Terme, sito in Via Boccioni - Loc. Pitizzani.

Gara GEBBIONE 2020 = SAN GAETANO CATANOSO del 7.10.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito deroga concessa da Commissione Erba Artificiale di Roma si disputerà sul campo "Parco Longhi Bovetto" di Reggio Calabria/Croce Valanidi, sito in Loc. Parco Longhi Bovetto.

Recupero gara - Prosecuzione**Recupero Gara PIANOPOLI = STELLE AZZURRE SILANA**

La gara a margine, sospesa all'intervallo tra primo e secondo tempo per la impraticabilità del terreno di gioco, verrà recuperata mercoledì 25 ottobre 2023, ore 15.30.

La gara dovrà riprendere con il calcio d'inizio del secondo tempo battuto dalla società Pianopoli.

Recuperi**Recupero Gara AFRICO = CATONA CALCIO**

Il recupero della gara a margine viene fissato per mercoledì 18 ottobre 2023, ore 15.30.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"**Modifiche al programma gare****Gara C5 CITTA DI RENDE = DOMENICO SPORT del 7.10.2023 (ore 15.00)**

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "C.S. Soccer Montalto" di Montalto Uffugo, sito in Via Settimo Torinese 43.

Gara GALLINESE DL = POLISPORTIVA CITTANOVA del 7.10.2023 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 16.00.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"**Modifiche al programma gare****Gara REAL KRIMISA = DUELLE FUTSAL CETRARO del 7.10.2023 (ore 16.00)**

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "Centro Sportivo Eurogol" di Cirò Marina, sito in Loc. Difesa Piana.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE 2° TURNO

Visti i risultati conseguiti nelle gare del 1° Turno, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 25 del 12.09.2023, si riportano di seguito le società qualificate al 2° Turno della Coppa Italia Calcio a Cinque ed i relativi accoppiamenti:

Vincente 1° Girone	A.S.D. NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5
Vincente 2° Girone	S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE
Vincente 3° Girone	A.S.D. DUELLE FUTSAL CETRARO
Vincente 4° Girone	A.S.D. DOMENICO SPORT
Vincente 5° Girone	A.S.D. BFB ROVITO
Vincente 6° Girone	A.S.D. FUTSAL KROTON
Vincente 7° Girone	A.S.D. ICIERRE LAMEZIA C5
Vincente 8° Girone	A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO
Vincente 9° Girone	A.S.D. CITTA DI CATANZARO C5
Vincente 10° Girone	A.S.D. NAUSICAA CALCIO A 5
Vincente 11° Girone	AS.D. POLISPORTIVA CITTANOVA
Vincente 12° Girone	S.S.D. FANTASTIC FIVE SIDERNO
Vincente 13° Girone	A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5
Vincente 14° Girone	A.S.D. GALLINESE DL
Vincente 15° Girone	APSASD OLIMPIA 2000
Vincente 16° Girone	A.S.D. REAL ARANGEA

ACCOPIAMENTI GARE 2° TURNO

Gare Andate mercoledì 18.10.2023 (ore 15.00)

NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	LA SPORTIVA CARIATESE (*)
DOMENICO SPORT	DUELLE FUTSAL CETRARO
BFB ROVITO	FUTSAL KROTON (*)
PANTERE NERE CATANZARO	ICIERRE LAMEZIA C5
NAUSICAA CALCIO A 5	CITTA DI CATANZARO (*)
FANTASTIC FIVE SIDERNO	POLISPORTIVA CITTANOVA (*)
GALLINESE DL	POLISTENA CALCIO A 5 (*)
REAL ARANGEA	OLIMPIA 2000 (*)

Gare Ritorno mercoledì 01.11.2023 (ore 15.00)

LA SPORTIVA CARIATESE	NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5
DUELLE FUTSAL CETRARO	DOMENICO SPORT
FUTSAL KROTON	BFB ROVITO
ICIERRE LAMEZIA C5	PANTERE NERE CATANZARO
CITTA DI CATANZARO	NAUSICAA CALCIO A 5
POLISPORTIVA CITTANOVA	FANTASTIC FIVE SIDERNO
POLISTENA CALCIO A 5	GALLINESE DL
OLIMPIA 2000	REAL ARANGEA

(*) accoppiamento scaturito da apposito sorteggio effettuato il 5.10.2023 alla presenza delle società interessate (videoconferenza).

4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
STILOMONASTERACE CALCIO	DIGIESE PRAIATORTORA	A	07/10/2023 15:00	DA DEFINIRE	XXX	XXX
GIOIOSA JONICA ASD	RENDE CALCIO 1968	A	08/10/2023 15:30	40 "NINETTO MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
PAOLANA	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	A	08/10/2023 15:30	13 "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA
REGGIO RAVAGNESE 1960	MORRONE	A	08/10/2023 15:30	464 RAVAGNESE	REGGIO CAL./RAVAGNESE	VIA RAVAGNESE
SAMBIASE 2023	BOCALE CALCIO ADMO	A	08/10/2023 15:30	6 "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
SCALEA CALCIO 1912	BRANCALEONE	A	08/10/2023 15:30	25 "D.LONGBUCCO"	SCALEA	VIA FAZIO DEGLI UBERTI
SORIANO 2010	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	A	08/10/2023 15:30	320 "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO
1912 PALMESE	CITTANOVA CALCIO	A	08/10/2023 15:30	12 "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALTOMONTE RC	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	A	08/10/2023 15:30	184 "VINCENZO BIANCO"	ALTOMONTE	LARGO GAETANO SCIREA
CASSANO SYBARIS	MESORACA CALCIO	A	08/10/2023 15:30	46 "P.TOSCANO"	CASSANO JONIO	VIA PONTE NUOVO
CITTA AMANTEA 1927	SOCCER MONTALTO	A	08/10/2023 15:30	90 "P.PROVENZANO"	SAN LUCIDO	P.LE DE COUBERTIN - POLELLA
COTRONEI CALCIO	JUVENILIA ROSETO C.S.	A	08/10/2023 15:30	151 "SALVATORE BAFFA"	COTRONEI	VIA GRAMSCI
ROSSANESE	CAMPORA	A	08/10/2023 15:30	407 "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
SAN FILI 1926	MIRTO CROSIA	A	08/10/2023 15:30	89 "DANTE DE LIO"	SAN FILI	VIA GRAMSCI LOC. FRASSINO
TREBISACCE CALCIO	SERSALE CALCIO 1975	A	08/10/2023 15:30	314 "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI
V.E. RENDE	MANGONE CALCIO 2011	A	08/10/2023 15:30	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GALLICO CATONA F.C.	CARAFFA	A	07/10/2023 15:30	461 "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
SAINT MICHEL	ROCCELLA	A	07/10/2023 15:30	430 POLIVALENTE STANGANELLI	GIOIA TAURO	VIA PROVINCIALE PER RIZZICONI
SPORTING CATANZARO LIDO	PRO PELLARO	A	07/10/2023 15:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
BIANCO	SAN NICOLA DA CRISSA 2017	A	08/10/2023 15:30	56 ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
BIVONGI PAZZANO 1968	VIRTUS ROSARNO	A	08/10/2023 15:30	125 "D. MURDOLO"	BIVONGI	LOC. CAMPO SPORTIVO
COMPRENS. CAPO VATICANO	ARDORE	A	08/10/2023 15:30	325 "S.GIOVANNI BOSCO"	RICADI	FRAZ.SAN NICOLO' - LOC. GURNA
DELIESE	MELITO	A	08/10/2023 15:30	32 DELIANUOVA	DELIANUOVA	VIA CARMELIA
MELICUCCO CALCIO	ATLETICO MAIDA	A	08/10/2023 15:30	477 "F. REDI"	MELICUCCO	VIA MORELLI

COPPA ITALIA

GARE 2° TURNO - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCALE CALCIO ADMO	REGGIO RAVAGNESE 1960	R	11/10/2023 15:30	458 REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
BRANCALEONE	GIOIOSA JONICA ASD	R	11/10/2023 15:30	387 "BORRELLO"	BRANCALEONE	CONTRADA CORDOVA
CITTANOVA CALCIO	SAINT MICHEL	R	11/10/2023 15:30	73 "MORREALE-PROTO"	CITTANOVA	CONTRADA PETRARA
DIGIESE PRAIATORTORA	ALTOMONTE RC	R	11/10/2023 15:30	23 "MARIO TEDESCO"	PRAIA A MARE	VIA F. CILEA
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	SAMBIASE 2023	R	11/10/2023 15:30	475 "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
MORRONE	TREBISACCE CALCIO	R	11/10/2023 15:30	492 "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
SPORTING CATANZARO LIDO	SORIANO 2010	R	11/10/2023 15:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	V.E. RENDE	R	11/10/2023 15:30	14 "G. D'IPPOLITO"	LAMEZIA TERME/NICASTRO	VIA MARCONI

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BISIGNANO	REAL COSENZA	A	07/10/2023 15:30	313 COMUNALE "O. ANGOTTI"	TORANO CASTELLO	CONTRADA CORNICELLE
CUS COSENZA	CALCIO MALVITO	A	07/10/2023 14:00	414 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO	RENDE/ARCAVACATA	VIA PIETRO BUCCI-UNIVERSITA
DIAMANTE CASELLI PASCALE	AUDACE SAN MARCO	A	07/10/2023 15:30	51 COMUNALE "F.LLI OLIVA"	DIAMANTE	C/DA PRAINO VIA PANORAMICA
GEPPINO NETTI	RANGERS CORIGLIANO	A	07/10/2023 15:30	100 COMUNALE "GAETANO SCORZA"	MORANO CALABRO	VIA CAPPUCCINI
LUZZESE CALCIO 1965	BRUTIUM COSENZA	A	07/10/2023 14:00	55 COMUNALE "S. FRANCESCO"	LUZZI	CONTRADA GIDORA
ACRI ACADEMY	ATLETICO SAN LUCIDO	A	08/10/2023 15:30	8 COMUNALE "P.CASTROVILLARI"	ACRI	VIA PRATORE - LOC.MEROLINI
NUOVA ROGGIANO 2020	FUSCALDO CALCIO 1973	A	08/10/2023 15:30	293 COMUNALE "F. DOCIMO"	SAN SOSTI	LOCALITA MINISTALLA

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SCANDALE	CASABONA PER LO SPORT	A	07/10/2023 15:30	475 COMUNALE "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
CITTA DI CIRO MARINA	CITTA DI APRIGLIANO	A	08/10/2023 15:30	394 COMUNALE "DON P.NIGRO"	TORRE MELISSA	VIA G.SCIREA
CUTRO	SILANA FOOTBALL CLUB 2019	A	08/10/2023 15:30	19 "FRATE ILARIO ROSTELLO"	CUTRO	VIA PADRE PACIFICO ZACCARO
GARIBALDINA	F.C. SAN MANGO	A	08/10/2023 15:30	DA DEFINIRE	XXX	XXX
PARENTI CALCIO 1978	S.MAURO MARCHESATO	A	08/10/2023 15:30	361 COMUNALE "ARIOSTO PONTERIO"	PARENTI	CONTRADA MARCELLERA
ROCCA DI NETO 1966	PIANOPOLI	A	08/10/2023 15:30	202 COMUNALE "A. AIRONE"	CASABONA	CONTRADA TERZO
STELLE AZZURRE SILANA	AEK CROTONE	A	08/10/2023 15:30	26 COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PROMOSPORT LAMEZIA	PRASAR	A	07/10/2023 15:30	83 COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
REAL MONTEPAONE	MARTELLETTO SETTINGIANO	A	07/10/2023 15:30	375 COMUNALE MONTEPAONE	MONTEPAONE LIDO	LOCALITA MANNIS
REAL PIZZO	COMPRESORIO CORACE	A	07/10/2023 17:00	320 COMUNALE "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO
BORGIA 2007	PISCOPIO 2019	A	08/10/2023 15:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
REAL MILETO	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	A	08/10/2023 15:30	277 COMUNALE SAN COSTANTINO CAL.	SAN COSTANTINO CALABRO	VIALE ENOTRIO PUGLIESE
ROMBIOLESE	PINO DONATO TAVERNA	A	08/10/2023 15:30	269 COMUNALE "S. LO SCHIAVO"	ROMBIOLO	LOCALITA CONVENTO
ROSARNESE	CITTA DI SOVERATO	A	08/10/2023 15:30	39 COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA

GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY ARDORE	POL. BOVESE ONLUS	A	07/10/2023 15:30	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE	LOCALITA VESCOVADO
BOVALINESE 1911	CAMPESE	A	08/10/2023 15:30	58 COMUNALE "CARTISANO"	BOVALINO	LOC. BRICA - VIA DEGLI OLEANDRI
CATONA CALCIO	REAL METROPOLITANA	A	07/10/2023 17:00	DA DEFINIRE	XXX	XXX
CS LAZZARO 1974	TAURIANOVA ACAD.	A	08/10/2023 15:30	76 COMUNALE "PEPE NOCERA"	MOTTA SAN GIOVANNI/LAZZARO	VIA SANT'ILARIO
GEBBIONE 2020	SAN GAETANO CATANOSO	A	07/10/2023 15:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
REAL CITTANOVA	BAGNARESE	A	08/10/2023 15:30	73 COMUNALE "MORREALE-PROTO"	CITTANOVA	CONTRADA PETRARA
SIDERNO 1911	S.CRISTINA	A	08/10/2023 15:30	7 COMUNALE "F.RACITI"	SIDERNO	CONTRADA TAMBURI
VILLESE 1946	AFRICO	A	07/10/2023 15:30	DA DEFINIRE	XXX	XXX

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C5 CITTA DI RENDE	DOMENICO SPORT	A	07/10/2023 15:00	868 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO / SETTIMO	VIA SETTIMO TORINESE
FANTASTIC FIVE SIDERNO	NAUSICAA CALCIO A 5	A	07/10/2023 16:00	848 PALESTRA ISTITUTO G.MARCONI	SIDERNO	VIA CONDASSONDOLO-CIRC. NORD
GALLINESE DL	POLISPORTIVA CITTANOVA	A	07/10/2023 16:00	701 PALESTRA REGGIO/GALLINA C5	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA SAN FRANCESCO DA SALES
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	PANTERE NERE CATANZARO	A	07/10/2023 16:00	736 PALASPORT BODY FITNESS CLUB C5	CORIGLIANO ROSSANO	VIA G. CANDIANO
OLIMPUS	LA SPORTIVA CARIATESE	A	07/10/2023 15:00	786 PALASPORT COMUNALE MAIDA C5	MAIDA	VIA DEL PROGRESSO
POLISTENA CALCIO A 5	CITTA DI FIORE C5	A	07/10/2023 15:00	845 PALASPORT "CADUTI SUL LAVORO"	POLISTENA	VIA E. BERLINGUER

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AMANTEA FUTSAL	AESSE BUILDING	A	07/10/2023 15:00	910 PALAZZETTO COMUNALE AMANTEA	AMANTEA	VIA MARESCIALLO ACHILLE MAZZA
FUTSAL FORTUNA	SINCO BISIGNANO C5	A	07/10/2023 15:00	689 CAMPO SCUOLA AGRARIA	CATANZARO	VIA V. CORTESE "BIODIVERSITA'"
GUARDIA C/5 2016	BFB ROVITO	A	07/10/2023 15:00	756 C.S. SPORTING CLUB	GUARDIA PIEMONTESE	VIA RAGUSA
ICIERRE LAMEZIA C5	FUTSAL KROTON	A	07/10/2023 15:00	763 PALASPORT "A.SPARTI"	LAMEZIA TERME	VIA GIOVANNI DE SENSI
REAL KRIMISA	DUELLE FUTSAL CETRARO	A	07/10/2023 16:00	863 C.S. EUROGOL	CIRO MARINA	LOCALITA DIFESA PIANA
SPADAFORA CAFFE COOP	FUTSAL MORELLI 15	A	07/10/2023 15:00	827 POLIVALENTE	LUZZI	CONTRADA MARINOVA

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL SELES	ZEFHIR PELLARO C5	A	07/10/2023 15:00	645 ASS.SPORT. "DON MILANI"	GIOIOSA JONICA	VIA A. DIAZ
NATURAL FUTSAL	C.T. MAESTRELLI C5	A	07/10/2023 15:00	798 SPORT-TIME C	TAURIANOVA	CONTRADA RAGONESE
OLIMPIA 2000	GRUPPO ATL. SPORTIVO	A	07/10/2023 15:00	649 C.S. MIRABELLA	REGGIO CALABRIA	VIA VITO INF.52-C.DA MIRABELLA
REAL ARANGEA	RHEGION 730	A	07/10/2023 15:00	850 POLIVALENTE BOCCIONI	REGGIO CALABRIA	VIALE MESSINA
SOCCER LAB ACADEMY	365 ROCCELLA J. FUTSAL	A	07/10/2023 15:00	674 SPORTING CLUB BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE	VIA SS 106 4° TRATTO N.471

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/09/2023

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE A - 2 Giornata - A			
PAOLANA	- BRANCALEONE	0 - 1	GST

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/10/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
BOCALE CALCIO ADMO	- GIOIOSA IONICA ASD	0 - 0	
BRANCALEONE	- STILOMONASTERACE CALCIO	1 - 0	
CITTANOVA CALCIO	- SAMBIASE 2023	0 - 0	
DIGIESE PRAIATORTORA	- PAOLANA	3 - 3	
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	- REGGIO RAVAGNESE 1960	0 - 1	
MORRONE	- SORIANO 2010	0 - 4	
(1) RENDE CALCIO 1968	- SCALEA CALCIO 1912	0 - 3	
VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	- 1912 PALMESE	2 - 1	

(1) - disputata il 30/09/2023

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/09/2023

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE A - 2 Giornata - A			
COTRONEI CALCIO	- MESORACA CALCIO	3 - 0	GST

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/10/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
CAMPORA	- SAN FILI 1926	4 - 0	
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	- V.E. RENDE	4 - 1	
JUVENILIA ROSETO C.S.	- ALTOMONTE RC	0 - 0	
MANGONE CALCIO 2011	- ROSSANESE	1 - 2	
MESORACA CALCIO	- TREBISACCE CALCIO	1 - 2	
(1) MIRTO CROZIA	- CITTA AMANTEA 1927	2 - 2	
SERSALE CALCIO 1975	- COTRONEI CALCIO	5 - 0	
SOCCER MONTALTO	- CASSANO SYBARIS	1 - 0	

(1) - disputata il 30/09/2023

GIRONE B - 3 Giornata - A			
ARDORE	- SAINT MICHEL	2 - 0	
ATLETICO MAIDA	- BIVONGI PAZZANO 1968	1 - 0	
(1) CARAFFA	- BIANCO	0 - 1	
(1) MELITO	- MELICUCCO CALCIO	2 - 2	
PRO PELLARO	- DELIESE	0 - 1	
ROCCELLA	- GALLICO CATONA F.C.	0 - 1	
SAN NICOLA DA CRISSA 2017	- SPORTING CATANZARO LIDO	7 - 2	
VIRTUS ROSARNO	- COMPRES. CAPO VATICANO	2 - 1	

(1) - disputata il 30/09/2023

COPPA ITALIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE 2° TURNO - 1 Giornata - A			
ALTOMONTE RC	- DIGIESE PRAIATORTORA	1 - 0	
GIOIOSA IONICA ASD	- BRANCALEONE	1 - 1	
REGGIO RAVAGNESE 1960	- BOCALE CALCIO ADMO	2 - 1	
SAINT MICHEL	- CITTANOVA CALCIO	0 - 6	
SAMBIASE 2023	- ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	2 - 0	
SORIANO 2010	- SPORTING CATANZARO LIDO	4 - 0	
TREBISACCE CALCIO	- MORRONE	3 - 0	
V.E. RENDE	- VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	3 - 2	

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/10/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
(1) ATLETICO SAN LUCIDO	- GEPPINO NETTI	1 - 1
AUDACE SAN MARCO	- ACRICACADEMY	2 - 2
BRUTIUM COSENZA	- BISIGNANO	1 - 4
CALCIO MALVITO	- DIAMANTE CASELLI PASCALE	2 - 0
FUSCALDO CALCIO 1973	- LUZZESE CALCIO 1965	0 - 4
(1) KRATOS BISIGNANO	- CUS COSENZA	7 - 1
RANGERS CORIGLIANO	- NUOVA ROGGIANO 2020	3 - 0

(1) - disputata il 30/09/2023

GIRONE B - 1 Giornata - A		
AEK CROTONE	- CUTRO	6 - 0
CASABONA PER LO SPORT	- CITTA DI CIRO MARINA	3 - 0
CITTA DI APRIGLIANO	- GARIBALDINA	3 - 0
(1) F.C. SAN MANGO	- PARENTI CALCIO 1978	3 - 1
(1) PIANOPOLI	- STELLE AZZURRE SILANA	SOSP. I
S.MAURO MARCHESATO	- ROCCA DI NETO 1966	0 - 1
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	- SCANDALE	1 - 1

(1) - disputata il 30/09/2023

GIRONE C - 1 Giornata - A		
CITTA DI GUARDAVALLE 1975	- ROMBIOLESE	5 - 0
COMPRESORIO CORACE	- REAL MILETO	1 - 0
MARTELLETTO SETTINGIANO	- REAL PIZZO	0 - 1
PINO DONATO TAVERNA	- PROMOSPORT LAMEZIA	2 - 1
PISCOPIO 2019	- REAL MONTEPAONE	4 - 2
PRASAR	- ROSARNESE	1 - 1
(1) REAL PARGHELIA	- BORGIA 2007	3 - 1

(1) - disputata il 30/09/2023

GIRONE D - 1 Giornata - A		
(1) AFRICO	- CATONA CALCIO	N.D. M
(1) BAGNARESE	- GEBBIONE 2020	3 - 4
(1) CAMPESE	- SIDERNO 1911	3 - 2
POL. BOVESE ONLUS	- VILLESE 1946	2 - 1
(1) REAL METROPOLITANA	- BOVALINESE 1911	0 - 1
S.CRISTINA	- CS LAZZARO 1974	3 - 1
(1) SAN GAETANO CAT.	- ACADEMY ARDORE	5 - 1
(1) TAURIANOVA ACADEMY	- REAL CITTANOVA	1 - 0

(1) - disputata il 30/09/2023

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 05 - 3 Giornata - A		
FUTSAL MORELLI 15	- BFB ROVITO	4 - 4

GIRONE 16 - 3 Giornata - A		
REAL ARANGEA	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	2 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 01 - 1 Giornata - R		
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	- SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	2 - 0

GIRONE 02 - 1 Giornata - R		
LA SPORTIVA CARIATESE	- REAL KRIMISA	8 - 6

GIRONE 03 - 1 Giornata - R		
GUARDIA CALCIO A5 2016	- DUELLE FUTSAL CETRARO	0 - 7

GIRONE 04 - 1 Giornata - R		
DOMENICO SPORT	- AMANTEA FUTSAL	5 - 2

GIRONE 06 - 1 Giornata - R		
(1) CITTA DI FIORE C5	- FUTSAL KROTON	2 - 2

(1) - disputata il 29/09/2023

GIRONE 07 - 1 Giornata - R		
OLIMPIUS	- ICIERRE LAMEZIA C5	5 - 5

GIRONE 08 - 1 Giornata - R		
PANTERE NERE CATANZARO	- AESSE BUILDING	4 - 1

GIRONE 09 - 1 Giornata - R		
CITTA DI CATANZARO C5	- GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	5 - 2

GIRONE 10 - 1 Giornata - R		
NAUSICAA CALCIO A 5	- FUTSAL FORTUNA	4 - 3

GIRONE 11 - 1 Giornata - R		
POLISPORTIVA CITTANOVA	- FUTSAL SELES	10 - 1

GIRONE 12 - 1 Giornata - R		
FANTASTIC FIVE SIDERNO	- 365ROCCELLA JONICA FUTSAL	5 - 1

GIRONE 13 - 1 Giornata - R		
POLISTENA CALCIO A 5	- NATURAL FUTSAL	5 - 3

GIRONE 14 - 1 Giornata - R		
GALLINESE DL	- RHEGION 730 FC	4 - 0

GIRONE 15 - 1 Giornata - R		
OLIMPIA 2000	- SOCCER LAB ACADEMY	4 - 1

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 4.10.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

DELIBERA

Gara del 24/ 9/2023 PAOLANA - BRANCALEONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 34 del 28/09/2023, preso atto che la società U.S.D. PAOLANA non ha depositato il ricorso nei modi e nei tempi di cui all'articolo 67 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

- 1) omologare il risultato della gara PAOLANA - BRANCALEONE: 0-1.
- 2) addebitare alla società PAOLANA il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 30/ 9/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIARDULLO FRANCESCO (RENDE CALCIO 1968)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

JARA LAUTARO RUBEN (SCALEA CALCIO 1912)

AMMONIZIONE (I INFR)

TRONCONE FRANCESCO PIO (SCALEA CALCIO 1912)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 1/10/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

CONDOMITTI VINCENZO (CITTANOVA CALCIO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/10/2023

SERPA FRANCESCO (PAOLANA)

per proteste all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali durante la gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 3/1/2024**

TONOLLI OLIVO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

PREPARATORE ATLETICO per entrata abusiva in campo durante la gara e atto di violenza contro un giocatore avversario .

SQUALIFICA FINO AL 6/12/2023

STRANO OTTAVIO (DIGESSE PRAIATORTORA)

PREPARATORE DEI PORTIERI per condotta offensiva nei confronti di uno degli assistenti dell'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

CRUCITTI GIUSEPPE (1912 PALMESE)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

SAVIANO COSIMO DAMIANO (BOCALE CALCIO ADMO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CRUCITTI GIUSEPPE (1912 PALMESE)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE**

PASINI FRANCO MARTIN (1912 PALMESE)

per condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PICCIONI IVAN JOAQUIN (DIGESSE PRAIATORTORA)

KLOPP ALEXANDRE SERGE (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

ALDERETE JONATAN EMANUEL (STILOMONASTERACE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (III INFR)**

BUDA SANTO (REGGIO RAVAGNESE 1960)

AMMONIZIONE (II INFR)

BARNOFKY MAX RICO (BOCALE CALCIO ADMO)

GALLETTA DANIELE (BRANCALEONE)

MANGANARO SALVATORE (BRANCALEONE)

PETRONE ANGELO GIUSEPPE (DIGESSE PRAIATORTORA)

GODOY GONZALEZ AGUSTIN (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

MISURI NICCOLO (MORRONE)

GROSSO OMAR (PAOLANA)

MARTELLO MASSIMO (PAOLANA)

PIZZINO ALESSANDRO (PAOLANA)

COLOMBATTI GABRIEL GERMAN (SAMBIASE 2023)

GIULIANI ALESSIO (SAMBIASE 2023)

NAPOLI GIANLUCA (SORIANO 2010)

PAPALEO ROCCO (STILOMONASTERACE CALCIO)

CURCIO VINCENZO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

FODERARO MARCO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

GIOVINAZZI GIANLUCA PABLO (1912 PALMESE)

LAVECCHIA CHRISTIAN (1912 PALMESE)

RAJCHENBERG GONZAL DAVID (1912 PALMESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

PICONE GABRIELE (BOCALE CALCIO ADMO)

GALLETTA SIMONE (BRANCALEONE)

DASCOLI ALESSANDRO (CITTANOVA CALCIO)

GARCIA MARTINOLI NESTOR MAUVES (DIGESSE PRAIATORTORA)

CECERE MARCO (GIOIOSA JONICA ASD)

JESSIMAN JOHN ALESSANDRO (GIOIOSA JONICA ASD)

QUINTERO OLSSON JONATAN (GIOIOSA JONICA ASD)

TROMBA VINCENZO (GIOIOSA JONICA ASD)

TORROMINO STEFANO SAVERIO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

ZICCHINELLO ANTONIO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

CARNEVALE SALVATORE (PAOLANA)

LOPEZ RODRIGUEZ NICOLAS HORACIO (PAOLANA)

POLITANO EDOARDO (PAOLANA)

SANTANGELO ANDREA (PAOLANA)

CORDOVA CONSALVO (REGGIO RAVAGNESE 1960)

MESKAR HAMZA (REGGIO RAVAGNESE 1960)

MANU SOLOMON ANDREWS (SAMBIASE 2023)

PERRI MARCO (SAMBIASE 2023)

CASILE DAVIDE (SORIANO 2010)

OLA OYE DAVID (STILOMONASTERACE CALCIO)

PAPALEO GIUSEPPE (STILOMONASTERACE CALCIO)

CALOMINO FRANCESCO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

CATANIA ANGELO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

CAMPIONATO PROMOZIONE

DELIBERE

Gara del 24/ 9/2023 COTRONEI CALCIO - MESORACA CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria n° 34 del 28 settembre 2023; rilevato che il ricorso proposto dalla società ASD Cotronei Calcio è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

rilevato che è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S.;

letto il ricorso con il quale la ricorrente chiede di irrogarsi alla società A.S.D. Mesoraca Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in quanto questa, secondo l'assunto della ricorrente, ha schierato un atleta che non aveva titolo a partecipare alla gara, precisamente il calciatore BASILE Pasquale nato il 17/03/1994 matricola 4790207, in quanto colpito da provvedimento di squalifica per una giornata per recidività in ammonizione, giusto C.U. N° 165 de 25/05/2023;

lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società A.S.D. Mesorac Calcio;

letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

- che con Comunicato Ufficiale n. 165 del 25 maggio 2023 il predetto calciatore Sig. Basile Pasquale appartenente alla società A.S.D. Mesoraca Calcio, è stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione);
- che il calciatore BASILE Pasquale nato il 17/03/1994 (matricola F.I.G.C. 4790207) ha effettivamente preso parte all'incontro in questione;

- che alla data dell'incontro, 24/09/2023, il calciatore Sig. Basile Pasquale non aveva ancora scontato la giornata di squalifica di cui a C.U. CR Calabria n. 165/2023;

considerato, pertanto, che quanto assunto dalla ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali e nella documentazione acquisita, a seguito degli accertamenti esperiti presso i competenti uffici del C.R. Calabria, in quanto il calciatore BASILE Pasquale nato il 17/03/1994 (matricola F.I.G.C. 4790207) appartenente alla società A.S.D. Mesoraca Calcio alla data dell'incontro non aveva titolo a partecipare alla gara in quanto non aveva ancora scontato la gara effettiva di squalifica per recidività in ammonizione (V infr.) comminata con il C.U. n. 165 del 25 maggio 2023;

ritenuto di dover accogliere il ricorso presentato dalla società ASD Cotronei Calcio;

visti gli articoli 8, 9 e 10 comma 6 lett. a) del C.G.S.

delibera

- 1) accogliere il ricorso avanzato dalla società ASD COTRONEI CALCIO e, conseguentemente, infliggere alla società A.S.D. MESORACA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) infliggere al calciatore BASILE Pasquale nato il 17/03/1994 la squalifica per UNA gara effettiva;
- 3) inibire fino al 01/11/2023 il dirigente accompagnatore Ufficiale della società ASD Mesoraca Calcio Lombardo Salvatore, per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara un calciatore squalificato;
- 4) infliggere alla società A.S.D. MESORACA CALCIO l'ammenda di € 100,00;
- 5) disporre di accreditarsi alla società ASD Cotronei Calcio il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva già versato.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 30/ 9/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TRINGALI GIUSEPPE (CITTA AMANTEA 1927)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

ORLANDO LUIS FELIPE	(BIANCO)	MERCURI FABIO	(MELICUCCO CALCIO)
ZANGARI RAFFAELE	(MELICUCCO CALCIO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

ALESSIO MANUEL	(CARAFFA)	COMMISSO MATTEO	(CARAFFA)
MACRI DIEGO	(MELICUCCO CALCIO)	MERCURI DOMENICO	(MELICUCCO CALCIO)
LOGOZZO NICOLA	(MELITO)	PANSERA BRUNO	(MELITO)
DONNICI SALVATORE SAMUE	(MIRTO CROSIA)	PUGLIESE PASQUALE MATTEO	(MIRTO CROSIA)
RANNE AUGUSTO	(MIRTO CROSIA)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 1/10/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 150,00 BIVONGI PAZZANO 1968**

per avere, propri calciatori, a fine gara, tenuto un comportamento provocatorio e minaccioso all'indirizzo di calciatori della squadra avversaria e della terna arbitrale, ritardandone il rientro negli spogliatoi.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

SILVANO COSIMO (ROCCELLA)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

LEOTTA VITTORIO (BIVONGI PAZZANO 1968)
VAZZANA VALERIO (DELIESE)

PANAJA MARCO (BIVONGI PAZZANO 1968)
TEGANO GIOVANNI (PRO PELLARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIRANE OUSSAMA (ALDOMONTE RC)
ACEBAL SANTIAGO (MANGONE CALCIO 2011)
LORECCHIO GIUSEPPE (ROSSANESE)

STATELLA GIUSEPPE (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
RECOBER AGUSTIN NICOLAS (ROCCELLA)
STAMATI ALBERTO (TREBISACCE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (III INFR)**

ARCIERI ANTONIO (ATLETICO MAIDA)
BACLET ALLAN PIERRE (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
WERNECK RAMOS JUAN (PRO PELLARO)
RONDINELLI GIANFRANCO (VIRTUS ROSARNO)

DE PACE MICHELOTTI CARLO GIOVANNI (BIVONGI PAZZANO 1968)
GALEANO FRANCESCO (MANGONE CALCIO 2011)
ALDOMARE FRANCESCO (SOCCER MONTALTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SIAMPARELLI LUCAS (ARDORE)
PORTESI TIAGO (CASSANO SYBARIS)
LA TORRE ANTONIO (COMPENS. CAPO VATICANO)
DEL FRARI JOAQUIN (COTRONEI CALCIO)
SACCA ANTONIO (DELIESE)
GRANDINETTI FABIO (MANGONE CALCIO 2011)
POLIMENI FEDERICO (PRO PELLARO)
STILLITANO DOMENICO (SAINT MICHEL)
RAIMONDO LUCA (SOCCER MONTALTO)

BOIERO JOAQUIN (CAMPORA)
ANTONELLI ROBERTO (COMPENS. CAPO VATICANO)
LUZZI RENZO VALENTIN (COMPENS. CAPO VATICANO)
KEBE ABDOULAYE (DELIESE)
VARA MATIAS (GALLICO CATONA F.C.)
TALARICO LORENZO (MANGONE CALCIO 2011)
ALASSANI MOUHAMED (ROSSANESE)
DEMBELE FASSIRIMIN (SAN FILI 1926)
EMBALO ROBERTO ALFUCEN (V.E. RENDE)

AMMONIZIONE (I INFR)

GLIOZZI MATTEO (ARDORE)
PERUGINO MATTIA (ATLETICO MAIDA)
SAADAOUJ SALIM (BIVONGI PAZZANO 1968)
PERAGGINI FLAMIA NICOLAS (CASSANO SYBARIS)
CASELLA MATTEO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
FOTI PASQUALE (DELIESE)
MORABITO GIULIO (GALLICO CATONA F.C.)
LAMBERTI FACUNDO (JUVENILIA ROSETO C.S.)
MANCINI MARIO (MANGONE CALCIO 2011)
AGGIORNO MARIO MANUEL (MESORACA CALCIO)
LOVISI RODRIGO GABRIEL (MESORACA CALCIO)
SCOPELLITI PASQUALE ANTON (PRO PELLARO)
NICOLINI FRANCO (ROSSANESE)
CIMINELLI PINEIRO RODRIGO DAMIAN (SAN FILI 1926)
GASPAR ESTRADA JORDAN JAVIER (SERSALE CALCIO 1975)
SAGULA ANTONY (SOCCER MONTALTO)
ANGOTTI ATTILIO (V.E. RENDE)
PAVIA LORENZO (VIRTUS ROSARNO)

MICHENZI MANUEL (ATLETICO MAIDA)
MINERVINO DOMENICO (BIVONGI PAZZANO 1968)
FILLOY MARCOS FACUNDO (CASSANO SYBARIS)
ZARATE D ALFONSO SANTIAGO NICOLA (COTRONEI CALCIO)
MIRANDOLA SIMONE (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
MONORCHIO DOMENICO (GALLICO CATONA F.C.)
FERRAREZI TOMAS (JUVENILIA ROSETO C.S.)
DEROSE MICHAEL (MANGONE CALCIO 2011)
PERRI ANTONIO (MANGONE CALCIO 2011)
CLEMENTE MARCOLINI JOAQUIN FRANCI (MESORACA CALCIO)
ROMEO PAOLO FRANCO (PRO PELLARO)
SANTANA FERNANDES DAVI (ROCCELLA)
JAITEH EBRIMA (SAINT MICHEL)
DE CARIA GABRIELE (SAN NICOLA DA CRISSA 2017)
LIVIERA ZUGIANI GIOVANNI (SERSALE CALCIO 1975)
FOLINO MARCO (SPORTING CATANZARO LIDO)
MESSINA ANTONIO (VIRTUS ROSARNO)

COPPA ITALIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 27/ 9/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CANDITO GABRIELE (BRANCALEONE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MARTINEZ NICOLAS (ALDOMONTE RC) PALESTINI JOAQUIN (DIGIESSA PRAIATORTORA)
MELIADO MARCELLO (REGGIO RAVAGNESE 1960)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAMACHO MORILLA LUCAS ANDRES (ALDOMONTE RC)	DIRANE OUSSAMA (ALDOMONTE RC)
ZAGARESE GIUSEPPE (ALDOMONTE RC)	ECHARRI NAUM JUAN IGNACIO (BOCALE CALCIO ADMO)
NERI ALESSIO PAOLO (BOCALE CALCIO ADMO)	GALLETTA SIMONE (BRANCALEONE)
LIBRI DOMENICO (BRANCALEONE)	MUSOLINO ANTONIO (BRANCALEONE)
NWANKWO EMEKA OBINNA (BRANCALEONE)	ROMEO PIETRO (BRANCALEONE)
CIANCI FLAVIO (CITTANOVA CALCIO)	CRISCIULLO ANDREA (DIGIESSA PRAIATORTORA)
MUNOZ THIAGO LUCAS (DIGIESSA PRAIATORTORA)	SABATEL DIEGO MARTIN (GIOIOSA JONICA ASD)
ANDRADE DA SILVA LORENZO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)	VIOLA MATTIA (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)
IMBROGNO SIMONE PASQUALE (MORRONE)	IORIO DOMENICO (MORRONE)
SARPA ALESSANDRO (MORRONE)	LAVILLA SIMONE (REGGIO RAVAGNESE 1960)
MANGIOLA ANTONINO (REGGIO RAVAGNESE 1960)	PUNTORIERE GIULIO (REGGIO RAVAGNESE 1960)
COSTANZO GINO (SAMBIASE 2023)	RASO MICHELE (SORIANO 2010)
LOMBARDO STEFANO (SPORTING CATANZARO LIDO)	CARONE ADRIANO (TREBISACCE CALCIO)
SBRISSA MAXIMILIANO (TREBISACCE CALCIO)	BILELLO GIACOMO (V.E. RENDE)
FILIDORO WILLIAM (V.E. RENDE)	GRUPILLO AGOSTINO (V.E. RENDE)
MANNARINO OSCAR (V.E. RENDE)	PETRONI FRANCESCO (V.E. RENDE)
AMENDOLA MARCO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)	CALOMINO FRANCESCO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)
MASCARO ALESSANDRO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)	TUTINO MATTEO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 30/ 9/2023 PIANOPOLI - STELLE AZZURRE SILANA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa all'intervallo tra primo e secondo tempo per la impraticabilità del terreno di gioco a causa della grandine, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

La gara dovrà riprendere con il calcio d'inizio del secondo tempo battuto dalla società Pianopoli.

Gara del 30/ 9/2023 AFRICO – CATONA CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 30/ 9/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 150,00 PIANOPOLI

per avere deliberatamente e senza autorizzazione interrotto il gioco per trenta secondi senza alcuna apparente motivazione.

€ 150,00 STELLE AZZURRE SILANA

per avere deliberatamente e senza autorizzazione interrotto il gioco per trenta secondi senza alcuna apparente motivazione.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/10/2023

FUOCO MASSIMILIANO (PARENTI CALCIO 1978)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara .

AMMONIZIONE (I INFR)

MAMMI MARCO (GEBBIONE 2020)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ASSISTENTE DI PARTE

AMMONIZIONE (I INFR)

LAVALLE FRANCESCO (CAMPESE)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER OTTO GIORNATE

COPPOLA MIOCHELE (TAURIANOVA ACADEMY)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

I AMMONIZIONE(I INFR)

GULLI DOMENICO (CAMPESE)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARINI ANSELMO (SIDERNO 1911)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IENUSO GIORGIO (BAGNARESE)
ATTISANO VINCENZO (REAL CITTANOVA)

VASILE FRANCESCO (BORGIA 2007)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

CARBONE MARCO	(ACADEMY ARDORE)	FUOCO LORENZO	(PARENTI CALCIO 1978)
VARACALLI ANTONIO	(ACADEMY ARDORE)	LAMANNA SIMONE	(PARENTI CALCIO 1978)
COLOMBO LUCA	(ATLETICO SAN LUCIDO)	NICOLETTI PIERO	(PARENTI CALCIO 1978)
GNISCI CHRISTIAN	(ATLETICO SAN LUCIDO)	SORRENTINO GENIALE	(PARENTI CALCIO 1978)
CASTALDO STEFANO	(BAGNARESE)	TAVERNA MAURO	(PARENTI CALCIO 1978)
FIGLIETTI ANDREA	(BORGIA 2007)	PICCOLO KEVIN	(REAL CITTANOVA)
PUGLIESE NICOLA	(BORGIA 2007)	REITANO STEFANO	(REAL CITTANOVA)
CASTIGLIONE CLAUDIO	(CAMPESE)	BRUZZESE BRUNO	(REAL METROPOLITANA)
SEMINARA IVAN	(CAMPESE)	PALERMITI GIUSEPPE	(REAL METROPOLITANA)
D AMATO ALESSIO VINCENZ	(CUS COSENZA)	SCORDO ANTONIO	(REAL METROPOLITANA)
TOMMASI PAOLO	(CUS COSENZA)	TOSCANO BRUNO	(REAL PARGHELIA)
BRUNO GIOVANNI	(F.C. SAN MANGO)	MALLAMACI GENNARO	(SAN GAETANO CATANOSO)
PERRI DANIEL	(F.C. SAN MANGO)	FUDA DOMENICO	(SIDERNO 1911)
ARGIRO ALESSANDRO	(GEBBIONE2020)	MONTEVERDE MATTEO	(SIDERNO 1911)
PADUANO LUCA	(GEBBIONE2020)	PANETTA STEFANO	(SIDERNO 1911)
PAVIGLIANITI SIMONE	(GEBBIONE2020)	ALAMPI FRANCESCO	(TAURIANOVA ACADEMY)
CRISPINO NICOLA	(GEPPILO NETTI)	CROCITTI FLAVIO	(TAURIANOVA ACADEMY)
D AMBRA DAVIDE	(GEPPILO NETTI)	URSIDA ANDREA	(TAURIANOVA ACADEMY)
DI LUCA FEDELE	(GEPPILO NETTI)	VIOLA ALESSIO	(TAURIANOVA ACADEMY)
DONI MARCO	(GEPPILO NETTI)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 1/10/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 50,00 MARTELLETTO SETTINGIANO**

per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (servizi igienici non funzionanti).

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/10/2023**

MARTINO PIETRO	(CITTA DI CIRO MARINA)	per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.
CIANFLONE ALFREDO	(COMPRESORIO CORACE)	per entrata abusiva in campo durante la gara.
RAO ROCCO	(ROSARNESE)	per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

AMATO GIUSEPPE	(CITTA DI GUARDAVALLE 1975)	per comportamento non regolamentare durante la gara.
MACARIO NICHOLAS	(PINO DONATO TAVERNA)	per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 11/10/2023**

GIORDANO DOMENICO ANTONI	(REAL MILETO)	per entrata abusiva in campo durante la gara.
--------------------------	---------------	---

ASSISTENTE DI PARTE**AMMONIZIONE (I INFR)**

CAMINITI STEFANO (S.CRISTINA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

DE GIACOMO ANSELMO (CASABONA PER LO SPORT)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

DI LORENZO MASSIMO (CS LAZZARO 1974)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

FERRARA FABIO (DIAMANTE CASELLI PASCALE)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CASTAGNINO FAUSTO (ROCCA DI NETO 1966)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

EPIFANIO PASQUALINO (S.CRISTINA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CIRIACO BIAGIO (AUDACE SAN MARCO)

FORCINITO SALVATORE (CALCIO MALVITO)

MADEO GIUSEPPE (DIAMANTE CASELLI PASCALE)

BALSAMO MARIO (SCANDALE)

IRABOR HAPPINES

DELL AQUILA VITTORIO

IEZZI GIUSEPPE

(AUDACE SAN MARCO)

(CITTA DI CIRO MARINA)

(MARTELLETTO SETTINGIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

CONFORTI THOMAS ANGELO (ACRI ACADEMY)

PALUMBO SALVATORE (ACRI ACADEMY)

VIGLIATURO LUCANTONIO (ACRI ACADEMY)

ROBERTI VINCENZO (AUDACE SAN MARCO)

CALIGIURI GIANMARCO (BISIGNANO)

COSTABILE GIANMARCO (BISIGNANO)

CRISPINO ANDREA (BISIGNANO)

FILIDORO FRANCESCO (BRUTIUM COSENZA)

GALASSO DOMENICO (CASABONA PER LO SPORT)

CAPUTO FRANCESCO (CITTA DI CIRO MARINA)

CATALDI ANDREA ALESSIO (CITTA DI CIRO MARINA)

LAMBERTI SALVATORE (CITTA DI CIRO MARINA)

VULCANO FRANCESCO (CITTA DI CIRO MARINA)

CALABRESE NICOLA (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

GUIDO ALESSIO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

RIGGIO UGO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

CIAMBRONE SALVATORE (COMPENSORIO CORACE)

CRISTIANO GIOVANNI (COMPENSORIO CORACE)

GRECO MICHAEL (COMPENSORIO CORACE)

MANCUSO RUBEN (COMPENSORIO CORACE)

ROTELLA SAMUEL (COMPENSORIO CORACE)

BENEDETTO CONSOLATO (CS LAZZARO 1974)

BUONARRIGO GIOVANNI (CS LAZZARO 1974)

PORCHI STEFANO (CS LAZZARO 1974)

SAVINO ANIELLO (CS LAZZARO 1974)

BRUGNANO DOMENICO (CUTRO)

IANNONE EMANUELE (CUTRO)

GUAGLIANONE PINO (DIAMANTE CASELLI PASCALE)

GARCEA SAMUELE

MADIA TOMMASO

OMBRELLA GIUSEPPE

FALCONE FORTUNATO

PAONE TINO

ROMEO LUCA

WAHID ABDELALI

CRITELLI ANTONIO

SACCO ANTONIO

SOTTILOTTA SIMONE

CACCAMO ANTONELLO

ALGIERI ANGELO PIO

CURATELO FRANCESCO

FIORE ANTONIO

ZANGARO VITO

BULZOMI VINCENZO IMPERI

SIMONETTI EGIDIO

CAMARA MAMOUDOU

MIRIJELLO SAVERIO

PIZZONIA ANDREA

BARONI ARMANDO

GALLORO FRANCESCO

MAGNONE FRANCESCO

MORELLI ANDREA

SCUTICCHIO DANIEL

LAGANI ANTONIO SALVATO

MIRABELLI DANIEL RAFFAELE

ARENA MICHELE

(PINO DONATO TAVERNA)

(PINO DONATO TAVERNA)

(PINO DONATO TAVERNA)

(POL.BOVESE ONLUS)

(POL.BOVESE ONLUS)

(POL.BOVESE ONLUS)

(POL.BOVESE ONLUS)

(PRASAR)

(PRASAR)

(PRASAR)

(PROMOSPORT LAMEZIA)

(RANGERS CORIGLIANO)

(RANGERS CORIGLIANO)

(RANGERS CORIGLIANO)

(RANGERS CORIGLIANO)

(REAL MILETO)

(REAL MILETO)

(REAL MONTEPAONE)

(REAL MONTEPAONE)

(REAL MONTEPAONE)

(REAL PIZZO)

(REAL PIZZO)

(REAL PIZZO)

(REAL PIZZO)

(REAL PIZZO)

(ROCCA DI NETO 1966)

(ROCCA DI NETO 1966)

(ROMBIOLESE)

MADEO GIUSEPPE	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)	CARRA FILIPPO	(ROMBIOLESE)
D AGOSTINO DANILO	(FUSCALDO CALCIO 1973)	MARTURANO MARCO	(ROMBIOLESE)
FILIPPO ROBERTO	(FUSCALDO CALCIO 1973)	PATA FRANCESCO	(ROMBIOLESE)
MICELI ROBERTO	(FUSCALDO CALCIO 1973)	TACCONI GIUSEPPE	(ROMBIOLESE)
CAPARELLO GIUSEPPE	(GARIBALDINA)	CAPRIA SALVATORE ANTON	(ROSARNESE)
LEMON DA SILVA KERVE KESIO	(LUZZESE CALCIO 1965)	FLORIO LUCA	(ROSARNESE)
TENUTA FRANCESCO	(LUZZESE CALCIO 1965)	EPIFANIO FIORE	(S.CRISTINA)
ZICARELLI FRANCESCO PIO	(LUZZESE CALCIO 1965)	MAIDA LUIGI	(S.MAURO MARCHESATO)
BARBERIO SAMUELE SALVAT	(MARTELLETTO SETTINGIANO)	MARRAZZO ROSARIO	(S.MAURO MARCHESATO)
MANCUSO MATTEO	(MARTELLETTO SETTINGIANO)	COVELLI EMANUEL	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)
MARINO MARCO	(MARTELLETTO SETTINGIANO)	SCIGLIANO SEVERINO	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)
DE GIACOMO GIOVANNI	(NUOVA ROGGIANO 2020)	JALLOW EBRIMA	(VILLESE 1946)
RAIMONDI DIEGO	(NUOVA ROGGIANO 2020)	SURACI ALESSANDRO	(VILLESE 1946)
SPADAFORA SANTO	(NUOVA ROGGIANO 2020)		

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 29/ 9/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FEDERICO UGO	(FUTSAL KROTON)	ZANDA PAOLO	(FUTSAL KROTON)
--------------	-----------------	-------------	-----------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MOSCA REMO BENITO	(CITTA DI FIORE C5)	SIMARI CRISTIAN	(CITTA DI FIORE C5)
MANFREDI GAETANO	(FUTSAL KROTON)	PUGLIESE LUCA	(FUTSAL KROTON)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 30/ 9/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VITALE CARLO ANTONIO (OLIMPIA 2000)
per comportamento non regolamentare durante la gara.
CONIDI ALESSANDRO (OLIMPIUS)
per comportamento non regolamentare durante la gara.
MAGGIO BATTAGLIA CARMELO (RHEGION 730 FC)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.
FALDUTO STEFANO ZERA (SOCCER LAB ACADEMY)
per comportamento non regolamentare durante la gara.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

INUSO CRISTOFARO PIET (SOCCER LAB ACADEMY)
per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA**

PELLEGRINO WALTER (ICIERRE LAMEZIA C5)

per comportamento antisportivo durante la gara.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PEDA FRANCESCO (RHEGION 730 FC)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FILIPPO MIRKO (SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

VOCI ALESSANDRO (AESSE BUILDING)	CRAPELLA SERGIO (AMANTEA FUTSAL)
SCOLARO VINCENZO (CITTA DI CATANZARO C5)	CERTOSINO COSIMO (LA SPORTIVA CARIATESE)
ZANTE DANIELE (OLIMPIA 2000)	PORCINO SIMONE (REAL ARANGEA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DE ROSE ARMANDO (BFB ROVITO)	SURACI ANTONIO MARIA (C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)
ROCCA FRANCESCO (CITTA DI CATANZARO C5)	MARTINI FRANCESCO (DOMENICO SPORT)
BARBIERI ANTONIO (FUTSAL FORTUNA)	AIELLO CARLO (FUTSAL MORELLI 15)
ALI SIMONE (FUTSAL SELES)	GIRIOLO GIUSEPPE (GALLINESE DL)
PAVIGLIANITI GIUSEPPE (GALLINESE DL)	NARDA SAMUELE (GRUPPO ATLETICO SPORTIVO)
PILO LEONARDO (GRUPPO ATLETICO SPORTIVO)	CARNEVALE CUPOLILLO FRANCESCO (GUARDIA CALCIO A5 2016)
MADONNA RICCARDO (ICIERRE LAMEZIA C5)	MALIVINDI VINCENZO (NATURAL FUTSAL)
GALEOTA MATTIA (NAUSICAA CALCIO A 5)	SANTISE ANTONIO (NAUSICAA CALCIO A 5)
RUSSO CARMINE (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)	ARCIDIACO ANTONINO FRANCE (OLIMPIA 2000)
FERRATO GREGORIO (OLIMPIA 2000)	TARSILIA GIOVANNI MARCO (OLIMPIA 2000)
CATANZARO GIANLUCA (OLIMPUS)	CATANZARO MARCO (OLIMPUS)
GIAMPA GIUSEPPE (OLIMPUS)	BOVALINA CARMELO (POLISPORTIVA CITTANOVA)
SCOPELLITI GIANLUCA (REAL ARANGEA)	MALENA FEDELE (REAL KRIMISA)
DE SALVO DOMENICO (RHEGION 730 FC)	GIARDINIERE MARIO (RHEGION 730 FC)
LAROCCA GIUSEPPE (RHEGION 730 FC)	PLUTINO GIUSEPPE (RHEGION 730 FC)
TRIPODI DANIELE (SOCCER LAB ACADEMY)	FILIPPO MIRKO (SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)
METALLO MARCO (SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)	MILANO NICOLAS (SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)
URSINO GIUSEPPE (365ROCCCELLA JONICA FUTSAL)	

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 19/10/2023.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di emanare le disposizioni organizzative per lo svolgimento delle competizioni di calcio a 7 sperimentale della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale per la stagione sportiva 2023/2024;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le disposizioni organizzative delle competizioni di calcio a 7 sperimentale della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale per la stagione sportiva 2023/2024, come da allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLE COMPETIZIONI DI CALCIO A 7
SPERIMENTALE DELLA DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE
DELLA FIGC - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLE COMPETIZIONI UFFICIALI

Sono competizioni ufficiali organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (di seguito anche DCPS):

- i Test Match;
- la competizione nazionale “Il Calcio è di Tutti”, articolata in tornei regionali e/o interregionali e nella fase finale nazionale.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione alle competizioni ufficiali, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le società regolarmente affiliate alla DCPS nella stagione sportiva in corso.

La partecipazione ai Test Match è obbligatoria per tutte le società regolarmente iscritte alle competizioni ufficiali. La disciplina dei Test Match è riportata al successivo punto 27.

I tornei della competizione “Il Calcio è di Tutti” sono articolati su tre livelli di gioco (1° livello, 2° livello e 3° livello).

L'assegnazione ai diversi livelli di gioco delle società regolarmente iscritte avviene ad insindacabile giudizio della DCPS, sulla base delle risultanze dei Test Match e dei risultati delle stagioni precedenti

L'elenco delle società regolarmente iscritte alle competizioni ufficiali della DCPS e la struttura delle competizioni stesse verranno resi noti con comunicato ufficiale FIGC a seguito della disputa dei Test Match.

2. IL TERRENO DI GIOCO

Il campo di gioco nel quale le società disputano le gare delle competizioni è quello indicato per la stagione sportiva dalla DCPS.

In caso di comprovata e documentata indisponibilità di tale impianto durante la stagione sportiva, la DCPS si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di spostamento delle gare presso un diverso campo di gioco.

Le decisioni della Divisione in materia di individuazione dei campi da gioco sono inappellabili.

Il terreno di gioco deve essere regolare, pianeggiante, dotato di un idoneo sistema di drenaggio e conforme alle norme di legge vigenti; può essere in erba naturale (100% erba naturale), in erba naturale rinforzata (ibrido) o in manto erboso artificiale (100% erba artificiale). La superficie deve essere di colore verde con linee ben visibili.

Il campo da gioco deve avere, al lordo delle linee di segnatura, dimensioni di mt. 60 x mt. 40.

In casi eccezionali, le misure possono essere maggiori o minori del 15% rispetto alle dimensioni sopra indicate.

Nell'eventualità in cui non sia possibile individuare impianti sportivi i cui campi di gioco rispettino dette misure, la DCPS potrà indicare, a suo insindacabile giudizio, altri impianti sportivi ubicati nella Regione interessata, ferme le ulteriori disposizioni di cui al presente Regolamento.

a. Segnatura del terreno

Il terreno di gioco deve essere rettangolare e segnato con linee continue che non devono costituire alcun pericolo; è consentito l'uso di materiale di superficie artificiale per la segnatura di terreni di gioco in erba naturale se ciò non costituisce pericolo. Queste linee fanno parte delle superfici che delimitano il terreno di gioco. Le linee che delimitano i lati più lunghi del terreno sono denominate "linee laterali"; quelle che delimitano i lati più corti "linee di porta". Il terreno di gioco è diviso in due metà dalla "linea mediana", che congiunge il punto medio delle due linee laterali, a metà della linea mediana è segnato il punto centrale del terreno di gioco e attorno a questo punto è tracciata una circonferenza il cui raggio misura minimo 6m e massimo 8m. Queste segnature potranno essere delimitate da linee immaginarie che collegano i delimitatori di spazio posti all'esterno del rettangolo di gioco. Tutte le linee devono essere della stessa larghezza, che non deve essere superiore a 12 cm. Sono consentite altre linee purché siano di un colore differente e chiaramente distinguibili dalle linee del terreno di gioco per il calcio.

b. Area di porta

Non è fatto obbligo di tracciare le linee che delimitano l'area di porta.

c. Area di rigore

A ciascuna estremità del rettangolo di giuoco è segnata una zona detta area di rigore.

L'area di rigore è delimitata da 2 linee lunghe ciascuna 10 mt, perpendicolari alla linea di porta e distanti ciascuna 8 mt dall'interno del palo di porta più vicino. Queste linee devono essere tra loro congiunte da una linea parallela alla linea di porta.

Le dimensioni delle aree di rigore possono essere maggiori o minori del 15% delle misure di riferimento sopra esplicitate.

All'interno di ciascuna area di rigore, equidistante dai pali e perpendicolare alla linea di porta, è segnato il punto da cui viene battuto il calcio di rigore, ad una distanza dalla linea di porta di 8 mt, con una tolleranza del 15% in eccesso o in difetto.

d. Porte

I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o materiale similare, avere sezione circolare o ellittica e non costituire pericolo per l'incolumità dei calciatori.

La larghezza interna ai pali deve essere non inferiore a mt 5 e non superiore a mt 6.

La distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di mt 2, con una tolleranza pari al 15% per eccesso o per difetto.

I pali e la traversa devono avere la stessa larghezza e profondità, che non deve eccedere i 12 cm.

Dietro la porta devono essere fissate ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque potenzialmente idonee a non arrecare danno al gioco.

Tutti gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco.

Le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei calciatori e devono essere saldamente fissate al suolo.

e. Panchine

Le due panchine per dirigenti anche con funzione tecnica e per i giocatori di riserva devono essere:

- preferibilmente coperte;
- posizionate in corrispondenza della linea laterale.

I materiali della tettoia di protezione delle panchine non devono essere pericolosi per gli occupanti e, in particolare, gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco.

Non è fatto obbligo di presenza dell'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni ai calciatori, ma, qualora fosse presente, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiata attorno alla panchina.

f. Pannelli pubblicitari

I pannelli pubblicitari, ove presenti, devono essere conformi alle seguenti indicazioni:

- la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei calciatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori;
- i pannelli devono avere un'altezza massima di m. 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori.
- i tabelloni muniti di impianto elettrico devono essere conformi alle vigenti norme in materia.

g. Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere dotati di un numero di vani sufficiente, idonei e rispondenti alle norme igienico-sanitarie di volta in volta in vigore, con spogliatoi dedicati per calciatrici e ufficiali di gara. Tutti i suddetti locali devono avere dotazioni commisurate al numero di utenti cui sono destinati. Le porte degli spogliatoi devono essere munite di adeguate serrature di sicurezza.

h. Infermeria per giocatori e arbitri

Deve essere allestita una infermeria annessa all'area degli spogliatoi, igienicamente idonea, ad uso esclusivo delle squadre e degli arbitri.

i. Locale Antidoping

L'eventuale locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.

Il locale deve comprendere, possibilmente, una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno.

La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile.

3. IL PALLONE

In occasione di tutte le gare ufficiali organizzate dalla Divisione è fatto obbligo alle società di utilizzare esclusivamente il pallone ufficiale indicato dalla Divisione. Nei casi eccezionali di spostamento gare, la società ospitante o prima nominata deve mettere a disposizione almeno 3 palloni per la disputa della gara.

È fatto obbligo di utilizzo del pallone di misura 5 per ogni gara ufficiale. Per le caratteristiche dettagliate di misura e quanto altro ci si atterrà al Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11.

È fatto obbligo alle società partecipanti alle gare di provvedere autonomamente al reperimento di eventuali palloni per riscaldamento pre-gara.

4. I CALCIATORI

Le società possono impiegare soltanto calciatori/calciatrici che risultino regolarmente tesserati/e per esse presso la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC.

È consentito il tesseramento per la DCPS a calciatrici e calciatori che abbiano compiuto l'8° anno di età, anche se fino al compimento del 12° anno di età gli stessi potranno prendere parte solo alle attività di allenamento. Sarà pertanto possibile prendere parte alle competizioni ufficiali della DCPS solamente al compimento del 12° anno di età.

Più in dettaglio, possono partecipare alle attività di calcio sperimentale della DCPS le calciatrici ed i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto:

- l'8° anno di età per le attività di allenamento;
- il 12° anno di età per le competizioni ufficiali delle categorie di 2° e 3° livello;
- il 16° anno di età per le competizioni ufficiali della categoria di 1° livello.

È consentita la partecipazione di calciatori/calciatrici di età inferiore a quanto sopra indicato, a condizione che lo/a stesso/a sia autorizzato/a dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale in quanto in possesso di una attestazione del medico sociale o altro sanitario di riferimento, del raggiungimento della maturità psico-fisica per la partecipazione alle attività/competizioni della Divisione.

Sarà possibile tesserare/impiegare calciatrici e calciatori che presentino disabilità rientranti nella sfera intellettuale-relazionale, patologie psichiatriche e cerebrolesioni, **debitamente certificate**.

Inoltre, in via sperimentale, sarà consentita la partecipazione, **nel numero massimo complessivo di due contemporaneamente presenti in campo e solo nelle competizioni di 1° e 2° livello**, di calciatrici e calciatori che presentino disabilità fisica invalidante ai fini della capacità motoria e/o che presentino amputazioni di arti superiori, e/o con disabilità sensoriale.

Ai fini di quanto precede, qualora una calciatrice/calciatore si trovi nella condizione di comorbidità, ossia di concomitanza di due o più patologie diagnosticate clinicamente, di cui una in associazione sia la disabilità fisica invalidante ai fini motori e/o la presenza di amputazione di arti superiori e/o la disabilità sensoriale, si terrà conto della diagnosi con maggiore impatto di gravità come attestato dalla certificazione clinica di riferimento.

Possono partecipare alle attività sportive della DCPS (competizioni ufficiali, allenamenti ed amichevoli) solo ed esclusivamente i calciatori e le calciatrici **in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica, in corso di validità**.

5. L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

Ogni società deve disporre di una prima divisa da gioco, con i propri colori ufficiali, che dovrà utilizzare nelle partite in cui non siano confondibili i colori con la squadra avversaria. Nel caso di colori confondibili delle squadre in gara, la società ospitante, sostituirà la divisa (o parte di essa) della propria squadra oppure indosserà un elemento di distinzione inconfondibile (pettorine). Si definisce società ospitante la prima squadra identificata a calendario gara.

I colori delle divise dei portieri (maglia, pantaloncini e calzettoni) devono essere chiaramente diversi da quelli indossati dagli altri calciatori della squadra di appartenenza, della squadra avversaria e del portiere della squadra avversaria

Nel caso in cui la divisa del portiere sia confondibile, si dovrà effettuare il cambio della divisa o indossare un elemento di distinzione inconfondibile (pettorina).

E' facoltà esclusiva del direttore di gara la valutazione della confondibilità dell'equipaggiamento dei calciatori.

Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.

È fatto obbligo agli atleti di indossare il seguente equipaggiamento minimo: maglia, calzoncini, calzettoni, parastinchi e calzature idonee all'attività sportiva calcistica.

I parastinchi devono essere completamente coperti dai calzettoni ed essere costituiti da un materiale che garantisca un adeguato grado di protezione.

Al fine di preservare l'incolumità dei calciatori, come attrezzatura aggiuntiva rispetto all'equipaggiamento delle/dei calciatrici/calciatori, è fatto obbligo - ove necessario - di utilizzare occhiali da vista sportivi di sicurezza, debitamente omologati.

Il capitano, quale segno distintivo, dovrà portare al braccio una fascia di colore diverso da quello della maglia.

6. GIUDICE SPORTIVO E ARBITRO

La competenza disciplinare delle competizioni organizzate dalla DCPS è affidata al Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione, nominato dalla FIGC.

Per le competizioni della DCPS, l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) provvederà alle designazioni dei direttori di gara utilizzando arbitri a disposizione dei Comitati Regionali Arbitri (CRA).

In caso di infortunio dell'arbitro la gara verrà sospesa e sarà discrezione della Divisione riprogrammarla. La partita verrà ripresa dal minuto in cui era stata precedentemente sospesa a causa dell'infortunio dell'arbitro.

Per le competenze e le attribuzioni dell'arbitro si fa riferimento a quanto stabilito ed esplicitato nel Regolamento FIGC del Gioco del Calcio ad 11.

7. LA GARA

Le partite dei campionati organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale avranno una durata di 15 minuti a tempo, per due tempi di gioco, con un intervallo di 5 minuti e con eventuale recupero che verrà segnalato alla fine di ogni tempo dal direttore di gara. La quantità di minuti di recupero è a insindacabile giudizio del direttore di gara. Si fa riferimento a quanto stabilito ed esplicitato nel Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11 per definire le situazioni che concorrono a determinare i minuti di recupero.

Le squadre hanno facoltà di chiedere un time-out per tempo ciascuna, della durata di un minuto. È possibile richiedere il time-out solo quando il pallone esce dal campo di gioco e la rimessa è a proprio favore. Tale richiesta potrà essere fatta solo ed esclusivamente dall'allenatore; qualora l'allenatore non fosse presente potrà essere richiesto dal capitano della squadra o da chi svolge il ruolo di allenatore in qualità di dirigente anche con funzione tecnica.

Ogni competizione è disputata da due squadre con un numero massimo di 7 giocatori per squadra, uno dei quali giocherà da portiere. Nessuna gara potrà avere luogo se una delle due squadre dispone di meno di 4 giocatori.

È consentito un numero illimitato di sostituzioni, previo consenso dell'arbitro ed a gioco fermo, ed il giocatore che viene sostituito può rientrare successivamente. Il giocatore di riserva entrerà nel rettangolo di gioco solo ed esclusivamente quando il giocatore sostituito avrà lasciato il terreno di gioco.

È unilateralmente ed insindacabilmente lasciata scelta di sostituzione al dirigente anche con funzione tecnica della squadra.

Ciascun giocatore partecipante al gioco potrà scambiare il ruolo con il portiere un numero di volte illimitato, a condizione che:

- l'arbitro venga informato;
- lo scambio di ruoli avvenga a gioco fermo;

- il giocatore indossi una divisa chiaramente diversa da quella indossata da altri giocatori della squadra

Il riscaldamento dei calciatori di riserva dovrà avvenire lungo la linea laterale del terreno di gioco con indosso pettorine di colore diverso rispetto alle magliette utilizzate in campo.

Durante lo svolgimento della gara è consentito a un solo tecnico o a un solo dirigente anche con funzione tecnica per squadra di muoversi all'interno della propria area tecnica.

8. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA

La società dovrà presentarsi presso il campo sportivo indicato dalla DCPS almeno 30 minuti prima dell'inizio previsto della gara.

Dovrà essere consegnata la distinta di gara all'arbitro almeno 15 minuti prima dell'inizio della gara insieme ai documenti d'identità (o eventuali tessere federali di riconoscimento) di tutto il gruppo squadra. L'arbitro procederà quindi al riconoscimento di tutte le persone presenti in distinta.

Ogni società deve indicare nell'elenco nominativo da consegnare all'arbitro ed in copia alla società sfidante, un numero massimo di 15 calciatori, 7 dei quali calciatori titolari e i rimanenti designati calciatori di riserva. La DCPS si riserva di aumentare il numero dei calciatori in distinta nel corso della stagione sportiva.

Sono ammessi all'interno del recinto di gioco massimo 6 dirigenti anche con funzione tecnica, presenti in distinta di gara e regolarmente tesserati per la DCPS per la stagione in corso.

Le distinte di gara andranno compilate esclusivamente attraverso l'uso del portale servizi FIGC.

È fatto espresso divieto di apportare modifiche a penna all'elenco nominativo dei calciatori.

9. L'INIZIO E LA RIPRESA DEL GIOCO

La scelta del terreno di gioco è stabilita con sorteggio per mezzo di una moneta. La squadra che vince il sorteggio sceglierà la porta contro cui attaccherà nel primo tempo di gioco. All'altra squadra verrà affidato il calcio di inizio.

Al segnale dell'arbitro il gioco avrà inizio con un calcio al pallone fermo al centro del terreno di gioco (calcio piazzato). Tutti i giocatori si dovranno trovare nella propria metà di terreno di gioco e tutti i giocatori della squadra avversaria non dovranno avvicinarsi a più di mt. 3 dal pallone fino a quando questo non sia stato giocato. Il pallone sarà in gioco dal momento in cui è calciato a prescindere dalla direzione.

Dopo la segnatura di una rete il gioco deve essere ripreso nel modo sopra indicato, con calcio di inizio battuto dalla squadra che ha subito la rete.

Dopo l'intervallo le squadre devono invertire le rispettive metà del campo e il calcio di inizio verrà battuto dalla squadra che non ne ha fruito all'inizio.

Dopo ogni interruzione temporanea, il gioco riprenderà posizionando il pallone più o meno nella posizione in cui si trovava all'interruzione del gioco, a meno che non abbia oltrepassato le linee laterali. In tal caso, si provvederà alla rimessa laterale.

Una rete non può essere segnata direttamente su calcio di inizio e su ripresa del gioco dopo una segnatura.

10. L'ESITO DI UNA GARA

La squadra che segna il maggior numero di reti sarà la vincente e le saranno attribuiti 3 punti in classifica. Se entrambe le squadre segnano lo stesso numero di reti o non ne segnano alcuna, la gara risulterà pari e ad entrambe le squadre sarà assegnato 1 punto in classifica. Alla squadra risultante sconfitta non verrà attribuito alcun punto in classifica.

11. FUORIGIOCO

Non applicato.

12. FALLI E SCORRETTEZZE

I falli ed i comportamenti antisportivi devono essere sanzionati tramite l'utilizzo di appositi indicatori chiamati "cartellini" (rosso - giallo).

Per i cartellini gialli e rossi ci si atterrà a quanto previsto dal Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11.

È facoltà dell'arbitro, valutata la gravità dell'evento, decidere quale sanzione applicare nei limiti delle indicazioni sopra riportate.

Il calciatore sarà ammonito/espulso mostrandogli il cartellino.

13. I CALCI DI PUNIZIONE

Fa fede quanto stabilito nel Regolamento FIGC del Gioco del Calcio ad 11.

In particolare:

1. Il pallone:

- deve essere fermo e chi lo calcia non deve toccarlo di nuovo prima che sia stato toccato da un altro calciatore;
- è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente.

Fino a che il pallone non è in gioco tutti gli avversari devono rimanere:

- ad almeno 7 m dal pallone, salvo che si posizionino sulla propria linea di porta tra i pali;
- fuori dell'area di rigore, per i calci di punizione eseguiti dall'interno dell'area di rigore avversaria.

Un calcio di punizione può essere eseguito alzando il pallone con un piede o con entrambi i piedi simultaneamente. Fare una finta durante l'esecuzione di un calcio di punizione per confondere gli avversari è consentito in quanto parte del gioco. Se un calciatore, mentre sta eseguendo correttamente un calcio di punizione, calcia intenzionalmente il pallone contro un avversario al fine di poterlo rigiocare, ma non lo fa in maniera negligente, imprudente o usando vigoria sproporzionata, l'arbitro consentirà che il gioco prosegua.

2. Infrazioni e sanzioni:

Se, quando un calcio di punizione viene eseguito, un avversario è più vicino al pallone rispetto alla distanza prescritta, il calcio di punizione deve essere ripetuto, salvo che possa essere applicato il vantaggio; se, però, un calciatore esegue rapidamente un calcio di punizione ed un avversario che si trova a meno di 7 m dal pallone lo intercetta, l'arbitro consentirà che il gioco prosegua. Tuttavia, un avversario che intenzionalmente impedisce di eseguire rapidamente un calcio di punizione, dovrà essere ammonito per aver ritardato la ripresa di gioco. Se, quando un calcio di punizione viene eseguito da una squadra dall'interno della propria area di rigore, qualche avversario si trova ancora all'interno di essa perché non ha avuto il tempo di uscirne, l'arbitro consentirà che il gioco prosegua. Se un avversario che si trova nell'area di rigore quando il calcio di punizione viene eseguito o che entra nell'area di rigore prima che il pallone sia in gioco, tocca o contende il pallone prima che sia in gioco, il calcio di punizione dovrà essere ripetuto.

Se, dopo che il pallone è in gioco, colui che ha eseguito il calcio di punizione tocca il pallone prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore, sarà assegnato un calcio di punizione indiretto; se però il pallone viene toccato intenzionalmente con le mani:

- sarà assegnato un calcio di punizione diretto;
- sarà assegnato un calcio di rigore, se l'infrazione è stata commessa all'interno dell'area di rigore della squadra del calciatore che ha eseguito il calcio di punizione, salvo che si tratti del portiere, nel qual caso sarà assegnato un calcio di punizione indiretto.

14. IL CALCIO DI RIGORE

Il calcio di rigore deve essere battuto dal punto del calcio di rigore posto ad una distanza di 8 mt dalla linea interna di porta, con una tolleranza del 15% in eccesso o in difetto.

Per quanto non espresso nelle presenti Disposizioni, si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11.

15. LA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE

La rimessa laterale è obbligatoriamente prevista solo con l'utilizzo degli arti superiori (braccia e mani). Solo qualora gli arti superiori non fossero presenti o non fossero arti utilizzabili, ad insindacabile giudizio arbitrale si può concedere deroga di utilizzo degli arti inferiori. Nelle competizioni del 2° e 3° Livello, lì dove non sia effettuata correttamente, è consentito ripetere la

rimessa laterale. Nel 1° Livello, lì dove non sia effettuata con le modalità regolamentari, sarà discrezione dell'arbitro assegnare il cambio di rimessa o la ripetizione.

16. IL CALCIO DI RINVIO

Quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra attaccante, oltrepassa interamente la linea di porta, sia a terra sia in aria, al di fuori del tratto compreso tra i pali, il gioco dovrà riprendere dal fondo utilizzando solo gli arti inferiori (piedi) per il rinvio.

È valido, nel Livello 2 e 3, in deroga alle norme del calcio a 11, il retropassaggio al portiere che può sempre ed in qualsiasi caso utilizzare sia mani che piedi per mantenere la palla in gioco. Nel Livello 1 ci si attiene al Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11.

Per quanto qui non espresso, fa fede il Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11.

17. IL CALCIO D'ANGOLO

Si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11.

18. AUSILI

Le società della Divisione sono autorizzate all'utilizzo di dispositivi EPTS in occasione delle competizioni organizzate dalla Divisione.

All'arbitro spetterà la determinazione della non pericolosità di tali dispositivi nell'utilizzo in gara.

È proibito accedere al terreno di gioco con impianti cocleari esterni e non innestati, al fine di preservare la sicurezza in caso di urto importante del calciatore/calciatrice. È fatto obbligo al calciatore/calciatrice con innesto interno di impianto cocleare l'utilizzo del casco protettivo di tipologia consentita dai regolamenti FIGC.

19. VARIAZIONI E RINVIO GARE

La DCPS emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Divisione stessa, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla FIGC.

La DCPS, che organizza le competizioni ufficiali, può disporre d'ufficio la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco.

Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata, documentata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla DCPS almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo e/o il posticipo del giorno e/o dell'orario di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile. In caso di concessione della variazione o del rinvio della

gara, sarà facoltà della DCPS esigere, dalla società richiedente, il rimborso degli oneri già sostenuti per lo svolgimento dell'attività sportiva, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'affitto del campo e/o impianto sportivo, le spese arbitrali eventualmente sostenute e le spese di ambulanza eventualmente sostenute.

Le società possono richiedere lo spostamento di una gara qualora questa ricada nel periodo di convocazione di un proprio calciatore per una delle squadre nazionali riconosciute dal CIP, purché non soggetto a squalifica od inibizione. Le società interessate devono avanzare tale richiesta almeno cinque giorni prima della data prevista in calendario per la disputa dell'incontro.

La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale concede lo spostamento, a suo insindacabile giudizio, nel solo caso in cui sia possibile trovare valide date alternative, senza influire sul regolare svolgimento delle competizioni ufficiali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle NOIF, le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

20. RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia da parte di una società alla disputa di una gara, non motivata da cause di forza maggiore debitamente documentate, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle NOIF e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria come di seguito riportato:

- Prima rinuncia € 50,00;
- Seconda rinuncia € 100,00.

21. ASSISTENZA MEDICA

È fatto obbligo, in occasione delle gare, di avere in prossimità del campo di gioco un'ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso ed un medico a bordo (ambulanza medicalizzata).

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla/e gara/e.

Qualora, in casi eccezionali, la gara venga disputata in luogo differente da quello indicato dalla DCPS, ovvero vi sia la possibilità di individuare una società ospitante la competizione, la stessa dovrà attenersi a quanto disposto dalla Legge 4 agosto 2021, n. 116, recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici" ed a quanto previsto nel presente articolo in merito all'assistenza medica durante lo svolgimento delle competizioni.

La violazione dell'obbligo di assistenza medica e/o dotazione di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita previsti da norme di legge deve essere segnalata dall'arbitro nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari, fermo restando l'obbligo di non dare inizio alla gara di cui al capoverso che precede.

22. DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) e al Codice di Giustizia Sportiva.

23. MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento dovrà essere inoltrata alla Segreteria Generale FIGC per il tramite della DCPS. Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

24. SGOMBERO DELLA NEVE

Nei casi eccezionali di disputa della gara in luogo differente da quello disposto dalla DCPS, la società indicata come ospitante o prima nominata si farà carico dello sgombero della neve caduta sui campi di gioco fino a 24 ore prima dell'inizio della gara.

25. DATE DI INIZIO E FINE DELLE COMPETIZIONI – GIORNI E ORARI DI GARA – CALENDARI

Sono comunicati dalla DCPS tramite Comunicato Ufficiale prima dell'inizio dell'attività ufficiale della stagione.

26. FORMULE DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI

La competizione nazionale "Il Calcio è di Tutti" si articola in tornei regionali/interregionali, fra loro distinti, e nella successiva fase finale nazionale.

Tutte le gare di ogni singolo torneo regionale/interregionale si svolgono in unico impianto sportivo individuato dalla DCPS o in più impianti nella modalità itinerante, con la formula del "raggruppamento", ovvero tutte le partite di una giornata si disputano nello stesso giorno in detto impianto secondo le date e gli orari indicati nel calendario gare, fatte salve determinazioni diverse del calendario e delle relative formule a giudizio insindacabile della DCPS. Sono fatti salvi eventuali recuperi predisposti dalla DCPS.

Le formule dei diversi tornei regionali sono definite ad insindacabile giudizio della DCPS, che terrà conto di criteri che fanno riferimento alla logistica organizzativa del Campionato (numero di squadre iscritte alle competizioni), all'appartenenza geografico-territoriale, alla logistica relativa a trasferte e spostamenti, nonché a considerazioni aggiuntive aderenti alla contestualità e contingenze dei vari casi. Tali formule sono pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale FIGC prima dell'inizio dell'attività ufficiale della stagione.

La classifica viene compilata assegnando tre punti per ogni vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.

Al termine del campionato, in caso di parità di punti, per la definizione delle posizioni di classifica con obiettivi sportivi in palio, si procederà alla compilazione di una graduatoria (cd “classifica avulsa”) tra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) del minor numero di cartellini rossi totali conseguiti dai tesserati delle squadre nell’intero torneo;
- c) del minor numero di cartellini gialli totali conseguiti dai tesserati delle squadre nell’intero torneo;
- d) dalla valutazione del fair play delle squadre interessate a giudizio insindacabile della DCPS;
- e) del minor numero di reti subite nell’intero torneo;
- f) del sorteggio.

La squadra prima classificata, per ogni livello di gioco, dei tornei regionali/interregionali si aggiudica il titolo di campione regionale/interregionale del livello di gioco corrispondente ed acquisisce il diritto di partecipare alla fase finale nazionale; nel caso di tornei interregionali la DCPS si riserva il diritto di aumentare il numero di squadre partecipanti alla fase finale nazionale sino ad un massimo rappresentato dalle regioni partecipanti al torneo interregionale

Non sono previste promozioni e retrocessioni.

27. FORMULA DI SVOLGIMENTO DEI TEST MATCH

Le gare di Test Match, volte a supportare nella valutazione del livello calcistico delle squadre iscritte alle competizioni ufficiali organizzate dalla DCPS e al corretto collocamento delle stesse nel livello di gioco più consono alla propria abilità calcistica, si svolgeranno tra società regolarmente iscritte alle competizioni ufficiali DCPS per la stagione di riferimento ed avranno una durata di 15 minuti complessivi a gara, con eventuale recupero che verrà segnalato alla fine del tempo di gioco dal direttore di gara. La quantità di minuti di recupero viene stabilita ad insindacabile giudizio del direttore di gara, nel rispetto delle disposizioni esplicitate nel Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11 che definiscono le situazioni che concorrono a determinare i minuti di recupero.

La partecipazione ai Test Match è obbligatoria per ogni squadra iscritta alle competizioni ufficiali della DCPS, conseguenze per eventuali impossibilità a partecipare ai test match saranno valutate insindacabilmente dalla DCPC

Ogni squadra deve presentarsi presso il campo da gioco in cui si disputano i Test Match di competenza **con l’intera rosa a disposizione**, inserendo nella distinta gara, caricabile sul Portale Servizi Figc, **tutti i calciatori/calciatrici regolarmente tesserati al momento della disputa dei Test Match.**

Ogni gara è disputata da due squadre con un numero massimo di 7 giocatori per squadra, uno dei quali giocherà da portiere. Nessuna gara potrà avere luogo se una delle due squadre dispone di meno di 4 giocatori. In caso di mancata disputa di una o più gare di Test Match, la DCPS si riserva la facoltà di sanzionare la squadra manchevole.

È consentito un numero illimitato di sostituzioni, previo consenso dell'arbitro ed a gioco fermo.

Ne consegue che ogni singolo giocatore può entrare ed uscire dalla competizione un numero di volte illimitato, previo consenso arbitrale ed a gioco fermo.

Il giocatore di riserva entrerà nel rettangolo di gioco solo ed esclusivamente quando il giocatore sostituito avrà lasciato il terreno di gioco.

Ciascun calciatore/calciatrice partecipante al gioco potrà scambiare il ruolo con il portiere un numero di volte illimitato, a condizione che:

- l'arbitro venga informato;
- lo scambio di ruoli avvenga a gioco fermo;
- il calciatore/calciatrice indossi una divisa chiaramente diversa da quella indossata da altri giocatori della propria squadra e della squadra avversaria.

Il riscaldamento dei calciatori/calciatrici di riserva dovrà avvenire lungo la linea laterale del terreno di gioco con indosso pettorine di colore diverso rispetto alle magliette utilizzate dai calciatori/calciatrici in campo.

Durante lo svolgimento della gara è consentito di muoversi all'interno dell'area tecnica di competenza ad un solo allenatore o ad un solo dirigente anche con funzione tecnica per squadra.

Fatto salvo diverse disposizioni, tutte le squadre disputeranno due gare ciascuna durante i Test Match al fine di consentire una valutazione corretta e rispondente del livello di gioco delle stesse.

È fatto obbligo alle squadre partecipanti di schierare in campo durante lo svolgimento della gara di Test Match tutti i calciatori previsti in distinta, ciascuno per un congruo periodo di tempo utile a consentire la valutazione del livello di gioco della squadra in questione.

La DCPS si riserva, al termine delle due gare minime obbligatorie, di richiedere alle squadre che necessitassero di un'ulteriore analisi del proprio livello di gioco, di disputare gare aggiuntive durante la giornata di Test Match.

Il livello di gioco attribuito alle singole squadre dalla DCPS all'esito della valutazione dei Test Match è inappellabile.

28. PERIODI DI TESSERAMENTO

È cura della FIGC indicare, con apposito Comunicato Ufficiale, le modalità e i periodi di tesseramento previsti per la stagione sportiva in corso.

Sarà possibile formalizzare il trasferimento a titolo provvisorio o definitivo tra società regolarmente iscritte e partecipanti alle competizioni della DCPS di un calciatore/calciatrice tesserato/a esclusivamente durante i periodi di tesseramento di cui sopra.

Il primo tesseramento in DCPS di una calciatrice/calciatore o il tesseramento di un calciatore/calciatrice svincolato/a da altra società della Divisione stessa, è consentito in qualsiasi periodo dell'anno, ma, se viene effettuato al di fuori dei periodi di tesseramento di cui al presente articolo, l'utilizzo di tali calciatrice/calciatore nelle competizioni ufficiali della DCPS potrà avvenire immediatamente prima delle finali nazionali nel caso di primo tesseramento alla DCPS, o solo a far data dal primo periodo di tesseramento successivo in tutti gli altri casi.

29. FORMULA DI SVOLGIMENTO DELLA FASE NAZIONALE

La formula di svolgimento della fase finale nazionale sarà oggetto di un successivo Comunicato Ufficiale FIGC.

30. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non specificato nel presente regolamento ci si atterrà al Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11 e alle altre norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/A

Il Presidente Federale

considerato che la FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Calciatori hanno sottoscritto, in data odierna, l'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. N. 36/2021 e ss. modifiche,

d à a t t o

che i contratti tipo di cui al Comunicato Ufficiale n.243/A del 30 giugno 2023, relativi alla collaborazione coordinata e continuativa tra società e atleta (maggiorrenne e minorenni), sono da intendersi sostituiti dai nuovi contratti tipo allegati all'Accordo Collettivo Nazionale pubblicato sul portale ufficiale della LND e dell'A.I.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE n. 149
Stagione Sportiva 2023/2024

Si pubblica, in allegato, l'**Accordo Collettivo Nazionale** per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, sottoscritto in data odierna dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.).

Costituiscono parte integrante dell'Accordo Collettivo Nazionale, che avrà validità fino al 30 Giugno 2024, i seguenti allegati:

- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta);
- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta minorenni);
- Modello “Altre scritture”, ai sensi dell’art. 2, dell’Accordo Collettivo;
- Modello per contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile
- Tabella minimi contratto di lavoro sportivo nel settore Dilettanti (stagione sportiva 2023/2024).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

**Accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo
nell'area del dilettantismo**

(ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e ss. modifiche)

PREAMBOLO

La F.I.G.C., la L.N.D., l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il presente Accordo Collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021.

ARTICOLO 1

- Oggetto -

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Calciatori e Calciatrici (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Lavoratori Sportivi") e le Associazioni/Società partecipanti ai campionati dilettantistici organizzati dalla FIGC, dalla Lega Nazionale Dilettanti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "LND").

Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo delle Altre Scritture (infra sub 2.1);
- le tabelle di cui *infra sub 5*.

1.2 Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo prestati nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal D.lgs. n. 36/2021 escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC.
- c) sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.

1.3 Le parti si danno reciprocamente atto che, anche nell'esecuzione del contratto di lavoro autonomo, è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso e sull'orientamento sessuale ovvero sulle convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dai Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 ,

ARTICOLO 2

- Forma, durata, rinnovo e cessione del contratto-

2.1 Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'art. 28 D.Lgs. 36/2021 si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in triplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico della LND ed eventualmente del modulo Altre Scritture, messi a disposizione dalla FIGC secondo i modelli allegati al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive e dal/lla Lavoratore/trice Sportivo/a.

2.2 Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale dell'atleta per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore della Società, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali. Non sono consentiti patti di

prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

2.3 È consentita la cessione del Contratto, previo ottenimento del consenso del/la Lavoratore/trice, nelle modalità e nelle forme di cui alla normativa federale.

2.4 È consentito alle parti stipulare sull'apposito modulo, allegato al presente accordo collettivo, intese volte a disciplinare gli effetti del contratto in caso di promozione della società in campionato professionistico.

ARTICOLO 3

- Deposito, modifiche e approvazione federale del Contratto. -

3.1 I Contratti di lavoro sportivo dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento.

Nel caso di sottoscrizione di atti modificativi o novativi, gli stessi andranno depositati, comunque, entro e non oltre il 7 giorni dalla relativa sottoscrizione.

Gli atti estintivi del contratto andranno depositati entro e non oltre il giorno successivo alla loro sottoscrizione, fermo restando la decadenza dalle obbligazioni contrattuali a far data dalla loro stipula.

Il deposito dei suddetti Contratti e degli eventuali successivi atti modificativi, novativi o estintivi deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati o le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal/dalla calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di sua spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.

3.2 Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della Divisione, dei Dipartimenti, dei Comitati o delle articolazioni competenti.

3.3 La Divisione, il Dipartimento, i Comitati o le articolazioni competenti daranno immediata comunicazione all'Associazione/Società e all'Atleta dell'avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della Divisione, del Dipartimento, dei Comitati o delle articolazioni competenti entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.

3.4. È riconosciuto, per i soli campionati nazionali dilettantistici, il diritto ad un equo indennizzo in favore dell'Atleta, il cui contratto non ottenga l'approvazione della Divisione o del Dipartimento competente per fatto imputabile alla società. Alla presenza delle suddette condizioni, la misura dell'indennizzo sarà determinata dal competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 11 del presente Accordo, su istanza dell'Atleta, rapportandolo fino al massimo di una sola annualità contrattuale e tenendo conto dell'eventuale stipulazione, nelle more, da parte dell'atleta di altro contratto di lavoro sportivo, anche professionistico, nonché della durata e dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo potrà essere determinato anche di intesa fra le parti - in forma scritta a pena di nullità - ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

ARTICOLO 4

- Divieto di pattuizioni extracontrattuali -

4.1 Le pattuizioni economiche non risultanti dai Contratti redatti e depositati nelle forme di cui ai precedenti artt. 2 e 3 non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 5

- Compenso e premi -

5.1 Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo per l'attività sportiva svolta convenuto tra l'Atleta e l'Associazione/Società, indicato nel Contratto, a pena di nullità di quest'ultimo.

5.2 Il Compenso deve essere espresso al lordo.

5.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.

5.4 Le Associazioni/Società possono convenire con gli/le Atleti/e loro tesserati:

- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella;
- b) i premi, che comunque non potranno essere superiori - per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale - al 100% del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra, e anche ad obiettivi non sportivi formativi dell'Atleta, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo.

Sono vietati e inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità dell'Atleta. La loro proposizione, qualora segnalata alla Procura Federale da parte dell'Atleta, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

5.5 I risultati sportivi, individuali o di squadra possono essere esemplificativamente e non esaustivamente rappresentati:

- a) quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, all'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nel Campionato di competenza, per risultato di *regular season* ovvero all'esito della vittoria dei *play-out*, dalla conquista di titoli nelle competizioni nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club;
- b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall'assenza di provvedimenti disciplinari.

I risultati dovranno essere puntualmente specificati nei contratti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ogni risultato raggiunto l'ammontare del premio lordo maturato.

5.6 L'Associazione/Società può, altresì, stipulare apposite intese aventi ad oggetto premi collettivi (d'ora innanzi, "*Premi Collettivi*"), vale a dire premi legati al conseguimento di risultati sportivi di

squadra, come esemplificati all'art. 5.5 – lettera a), che andranno depositate presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti entro 10 (dieci) giorni dalla stipula a cura dell'Associazione/Società.

ARTICOLO 6

- Pagamento del Compenso e dei Premi –

6.1 Il compenso di cui al precedente punto 5), nei campionati dilettantistici nazionali, verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. L'Associazione/Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

6.2 Il compenso di cui al precedente punto 5), nei campionati dilettantistici regionali e provinciali, pur maturando in ratei mensili di pari importo, potrà essere corrisposto nei termini indicati dalle parti nel medesimo contratto. L'Associazione/Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

6.3 I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dall'Atleta dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportiva nella quale sono maturati .

6.4 In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per il corrisposo del compenso e dei premi, l'Atleta può mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

6.5 Il pagamento del compenso da parte delle Associazioni/Società, in caso di gravidanza della Lavoratrice sportiva, sarà disciplinato sulla base della normativa richiamata dal successivo art. 9.

ARTICOLO 7

- Obblighi dell'Atleta -

7.1 L'Atleta, si impegna a fornire la propria attività in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

Le indicazioni della Società sull'attività da svolgere, sia all'inizio del rapporto che durante il suo svolgimento, non rappresentano esercizio del potere direttivo e di controllo ma rientrano nella coordinazione sotto il profilo tecnico sportivo delle prestazioni dell'atleta.

7.2 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società. L'Atleta dovrà impegnarsi a partecipare alle gare ufficiali e/o amichevoli che la stessa società intenda disputare nel corso della stagione sportiva sia in Italia che all'estero.

7.3 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

7.4 L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in concorrenza ed in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

7.5 L'Atleta è tenuto ad agire con lealtà, buona fede e correttezza nel rispetto delle normative federali vigenti.

7.6 L'Atleta dovrà astenersi, nell'espletamento della prestazione e durante le manifestazioni sportive, a condotte che possano danneggiare la Società ovvero ledere l'immagine della stessa.

7.7 L'Atleta è tenuto a custodire con diligenza gli indumenti e il materiale sportivo fornito dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi laddove vengano smarriti o deteriorati per sua colpa.

7.8 L'Atleta può partecipare a gare e/o manifestazioni sportive calcistiche da chiunque organizzate solo ed esclusivamente previa autorizzazione scritta della Società per la quale risulta tesserato.

ARTICOLO 8

- Obblighi dell'Associazione/Società -

8.1 Le parti, considerata la natura del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto lo necessitasse, le strutture e le attrezzature dell'Associazione/Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

8.2. Esclusivamente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, oltre che nelle fasi nazionali delle competizioni Regionali, in occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte, la Società, qualora ne abbia esigenza, è tenuta a mettere a disposizione adeguati mezzi di trasporto, a sua cura e spese, ed a fornire vitto e alloggio agli Atleti.

8.3 La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 36/2021 e quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.

8.4 In caso di infortunio sportivo, l'Atleta è assicurato ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente l'Atleta.

8.5 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire all'Atleta o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico dell'Atleta stesso, ad eccezione delle incombenze previste a carico della Società, che pertanto ne risponde.

8.6 Ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di infortunio e/o altre cause indipendenti dall'attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia e/o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate. Peraltro, nell'ipotesi in cui l'Atleta, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni con le quali la società abbia stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le prestazioni dell'Atleta, oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto

di detrarre dal compenso corrisposto all'Atleta nel periodo di assenza le somme da questi / questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.

8.7 Qualora l'Atleta abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 11 del presente Accordo.

8.8 Le parti possono concordare con atto scritto, che deve essere depositato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, che le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura non coperte dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale o dall'assicurazione di cui al comma 8.4 siano sostenute dalla società. In tale caso, la società sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dall'Atleta, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare all'Atleta un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.

Articolo 9 **- Disciplina della maternità-**

9.1 In caso di gravidanza e puerperio della Calciatrice si applicherà la legislazione nazionale vigente in materia ovvero la Normativa Fifa vigente qualora più favorevole alla Calciatrice.

9.2 Le parti concordano la creazione di un osservatorio finalizzato ad ogni opportuno approfondimento della tematica in oggetto.

Articolo 10 **- Clausola risolutiva -**

10.1 L'atleta e l'Associazione/Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al competente Collegio Arbitrale, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.

10.2 La risoluzione viene disposta con lodo irrituale costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto e del rapporto di tesseramento.

10.3 Costituiscono gravi violazioni del contratto di lavoro in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui all'art. 5 e art. 6, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di messa in mora via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente esser inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra dell'Associazione/Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la violazione dell'obbligo, in capo all'Associazione/Società, di fornire all'atleta mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito dall'art. 8, primo comma, se protratta oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione di diffida alla reintegra via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;

- la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva da parte dell'Atleta, come sanciti dall'art. 7 se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la commissione, da parte dell'Atleta, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 6 (sei) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa antidoping, l'Associazione/Società potrà sospendere l'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;
- la commissione da parte dell'Associazione/Società di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo l'Atleta.

10.4 L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.

10.5 La risoluzione del Contratto, inoltre, può avvenire su istanza di parte, nei casi di sopravvenuta inidoneità all'attività agonistica sportiva dell'Atleta certificata dalla competente A.S.L. o da struttura convenzionata ai sensi di legge e dei provvedimenti amministrativi applicabili.

10.6 La Società avrà, altresì, diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui all'art 11 la risoluzione del Contratto al verificarsi dell'ipotesi codificata nel precedente art. 8.6.

ARTICOLO 11

- Clausola compromissoria -

11.1 In conformità di quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e Atleta, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dall'Atleta, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalla LND e dall'A.I.C., secondo le disposizioni della vigente normativa federale. L'arbitrato ha natura irrituale.

11.2 Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.

11.3 Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 12

- Norma di rinvio -

12.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 13

- Formazione culturale degli Atleti -

13.1 Per garantire una adeguata formazione in ambito calcistico, le Parti definiscono per gli Atleti collaboratori la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all'aggiornamento professionale. Ai fini di quanto sopra previsto devono intendersi percorsi di formazione professionale anche quelli organizzati dalle Società, in collaborazione con la LND, AIC e FIGC, sui temi del match fixing e sui rischi connessi, nonché quelli relativi al BLSD.

13.2 La F.I.G.C., d'intesa con l'A.I.C. e la LND per quanto di competenza, possono indicare le condizioni cui devono attenersi le Associazioni/Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami degli Atleti, che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale ovvero titoli di studio di ogni ordine e grado, compresa l'istruzione universitaria.

ARTICOLO 14

- Durata -

14.1 Il presente Accordo Collettivo ha validità per l'intera stagione sportiva 2023/2024 e con scadenza il 30.06.2024, e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

14.2 Tutti i contratti Cococo sottoscritti nella stagione sportiva 2023/2024 in data precedente alla sottoscrizione del presente Accordo sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa vigente.

Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta)
ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021

Tra

La Società _____, C.F./P.IVA _____, PEC: _____,
_____ con sede in _____
_____ rappresenta da _____
_____ qualifica _____, nel prosieguo
definita per brevità la "Società"

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____
_____ il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____, email o pec: _____ nel
prosieguito per brevità "Atleta";

di seguito congiuntamente "le Parti"

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il

profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. e degli accordi tra F.I.G.C. - L.N.D. e A.I.C.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal e fino al 30 giugno

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e viene reso senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

L'atleta si impegna a rispettare gli obblighi previsti nell'Accordo Collettivo di riferimento.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), quale importo massimo a titolo di rimborso spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio.

Articolo 7) Premi individuali o collettivi (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nei seguenti termini

.....
.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile :

il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche :

il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

.....
.....

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al "doppio tesseramento"

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire):

consentire

non consentire

all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Le parti dichiarano che l'applicazione, l'esecuzione e l'estinzione del presente contratto dovrà seguire le obbligazioni ed i termini indicati nell'Accordo Collettivo.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 11 dell'Accordo Collettivo, che deciderà con lodo irrituale costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende nascenti dal contratto .

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi. Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC,

dai suoi Organi e soggetti delegati, dal Collegio Arbitrale, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta
minorenne)**

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021

Tra

La **Società** _____, C.F./P.IVA _____, PEC: _____,
_____, con sede in _____
_____, rappresentata da _____
_____ qualifica _____, nel prosieguo
definita per brevità la “**Società**”

e

Il **Sig./Sig.ra** _____, nato/a a _____,
il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____, email o pec: _____ nel
prosieguo per brevità “**Atleta**”;

di seguito congiuntamente “**le Parti**”

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il

profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. e degli accordi tra F.I.G.C. - L.N.D. e A.I.C.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal e fino al 30 giugno(durata massima non superiore alle tre stagioni sportive)

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e viene reso senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

L'atleta si impegna a rispettare gli obblighi previsti nell'Accordo Collettivo di riferimento.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), quale importo massimo a titolo di rimborso spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio.

Articolo 7) Premi individuali o collettivi (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nei seguenti termini

.....
.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile :

il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche :

il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

.....
.....

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al "doppio tesseramento"

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire):

consentire

non consentire

all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Le parti dichiarano che l'applicazione, l'esecuzione e l'estinzione del presente contratto dovrà seguire le obbligazioni ed i termini indicati nell'Accordo Collettivo.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 11 dell'Accordo Collettivo, che deciderà con lodo irrituale costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende nascenti dal contratto .

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati, dal Collegio Arbitrale, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

“ALTRE SCRITTURE” AI SENSI DELL’ART. 2 DELL’ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto sottoscritto in data tra la Società e Lavoratore Sportivo sottoindicate, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

..... (di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA QUALIFICA

..... munito dei
necessari poteri

COGNOME E NOME DEL LAVORATORE SPORTIVO

..... (di seguito la
Atleta)

Tra la Società ed il Lavoratore Sportivo si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano oppure integrano quelle inserite nel contratto):

Si richiamano gli articoli 1, 2, 3,4 e 5 del Contratto Tipo.

Luogo Data

Per la Società

Per l'Atleta

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori/ calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti entro il settimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Lavoratore/Lavoratrice Sportivo ed alla Società al momento della stipulazione.

Contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile

Per le stagioni sportive _____/_____ e _____/_____, in caso di ammissione della Società al Campionato di Serie C maschile, di Serie A femminile o di Serie B femminile, gli importi fissi e variabili pattuiti nel presente contratto, saranno così rideterminati:

Stagione Sportiva 20___/20___

Retribuzione fissa: € _____netti.

Retribuzione variabile:

€ _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Stagione Sportiva 20___/20___

Retribuzione fissa: € _____netti.

Retribuzione variabile:

pari ad € _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Le parti si danno atto che la società rimodulerà al lordo l'importo dovuto al/alla Calciatore/Calciatrice, affinché sia riconosciuta all'atleta una remunerazione netta equivalente alla retribuzione fissa e variabile concordata con la presente scrittura.

Le parti si obbligano a recepire tale intesa nei termini previsti dalle disposizioni federali con la sottoscrizione dell'apposito contratto tipo professionistico.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

La violazione dell'obbligo oggetto del precedente capoverso da parte del/della Calciatore/Calciatrice o della Società determinerà un grave inadempimento del presente accordo e comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Le parti stabiliscono che eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente clausola saranno devolute al competente Collegio Arbitrale, previsto dall'accordo collettivo.

LuogoData

Per la Società

Per l'Atleta

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori/ calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

TABELLA MINIMI Stagione Sportiva 2023/2024¹

CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DILETTANTI

Euro lordi per stagione sportiva 12 mesi

MINIMO CORRISPETTIVO CAMPIONATI LND	€ 1.800 lordi
-------------------------------------	---------------

¹ Gli importi dei corrispettivi saranno aggiornati alle eventuali correzioni normative che interesseranno i massimali dei rimborsi spese in ambito volontario